

IPEM Industria Petroli Meridionale S.P.A.


Via Archimede, 2
72100 BRINDISI

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Edizione 4


EX D.LGS. 231/2001

VERSIONE	APPROVAZIONE	DESCRIZIONE
1.0	C.di A. del 20/12/2010	Modello 231
1.1	C.di A. del 12/03/2012	Integrazione Modello Parte Speciale "F" Reati Ambientali
2.0	C.di A. del 16/12/2013	Aggiornamento del Modello per adeguamento alle modifiche della normativa dal 12/02/2012 al 16/12/2013.
3.0	C.di.A. del 18/03/2016	Aggiornamento del Modello per adeguamento alle modifiche della normativa dal 16/12/2013 al 18/03/2016.
4.0	C.di.A. del 28/04/2020	Aggiornamento del Modello per adeguamento alle modifiche della normativa, in particolare: <ul style="list-style-type: none">- Legge 29/10/2016 n.199 (contrasto ai fenomeni di lavoro nero) che ha integrato l'art.25-quinquies- Dlgs 15 marzo 2017, n. 38 (modifica disciplina della la corruzione nel settore privato) che modifica l'art.25 ter s-bis- Legge 17 ottobre 2017 n.161 (nuovo Codice Antimafia) che integra l'art.25-duodecies- Legge 27 novembre 2017 n.167 (Legge Europea 2017) che integra l'art. 25-terdecies- Legge del 30 novembre 2017 n.179 (Whistleblowing) che introduce all'art.6 il comma 2-bis- Legge del 09 gennaio 2019 n.3 (legge Spazzacorrotti) che integra gli articoli 25 e 25 ter- Legge 19 dicembre 2019 n.157 che ha inserito l'art.25-quinquesdecies Reati Tributari

 IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	Edizione nr.4 del 28/04/2020
--	---	---------------------------------

INDICE

Definizioni.....	5
1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001	12
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa.....	12
1.2 Le fattispecie di reato	13
1.2 Le sanzioni del Decreto.....	16
1.3 Autori dei reati.....	18
1.4 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente, il Modello.....	19
2. Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo da parte di IPEM	20
2.1 Processo di Elaborazione ed aggiornamento del Modello	20
2.2 Elementi fondamentali del Modello; adozione del Modello.....	23
2.3 Finalità del Modello.....	26
2.4 Reati rilevanti per IPEM.....	27
2.5 Destinatari del Modello.....	29
2.6 Gestione del Modello all'interno di IPEM.....	29
2.7 Aggiornamento ed adeguamento del Modello.....	29
3. Organismo di vigilanza.....	30
3.1 Premessa.....	30
3.2 Nomina, composizione, durata e revoca dell'Organismo di Vigilanza.....	31
3.3 Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità	32
3.4 Riunioni, deliberazioni e regolamento interno.....	32
3.5 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	32
3.6 Autonomia operativa e finanziaria.....	34
3.7 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	34
3.8 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	35
3.9 Obblighi di Reporting nei confronti degli Organi societari	36
3.10 Responsabilità dell'organismo di vigilanza	37
3.11 Retribuzione dei componenti dell'organo di vigilanza	37
4. La disciplina in materia di <i>Whistleblowing</i>	38
4.1 I soggetti Segnalanti (c.d. Whistleblower)	38
4.2 Segnalazioni	39
4.2.1 Oggetto delle segnalazioni.....	39
4.2.2 Contenuto delle segnalazioni.....	40
4.3 Soggetti destinatari della segnalazione.....	42
4.3.1 I canali di segnalazione	42
4.3.2 Gestione della segnalazione.....	42
4.3.3 Tutela della privacy	44
4.4 Tutela del Segnalante.....	44
4.4 Responsabilità del Whistleblower	45
4.5 Il Sistema sanzionatorio	46
5. Diffusione, formazione e comunicazione del Modello.....	46
6. Sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico	47

 IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	Edizione nr.4 del 28/04/2020
--	---	---------------------------------

6.1 La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio	47
6.2 Le violazioni.....	47
6.3 Le sanzioni	48
6.3.1 Le misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci.....	48
6.3.2 Le misure e le sanzioni nei confronti dei Dipendenti IPEM.....	49
6.3.3 Misure nei confronti dei Dirigenti.....	49
6.3.4 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con IPEM.....	49
6.4 Il titolare del potere del sanzionatorio	50
7. Funzione e struttura delle Parti Speciali.....	50
ALLEGATO 1 - Reati previsti dal Decreto.....	52
ALLEGATO 2 – Modulo per la segnalazione di condotte illecite o irregolarità.....	59
APPENDICE – D.LGS. 231/2001	61
PARTE SPECIALE “A” CODICE ETICO	98
1. Premessa.....	99
2. Contenuti del Codice Etico.....	99
2.1 Principi generali.....	99
2.2 Conformità a leggi e regolamenti: principio di legalità.	100
2.3 Regole di comportamento	101
3. Norme in materia di conflitto di interessi.....	105
4. Rapporti con le risorse umane.....	108
4.1 Principi Generali.....	108
4.2 Ambiente di Lavoro e sicurezza dei lavoratori.....	109
4.3 Molestie e Mobbing sul posto di lavoro.....	110
4.4 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo	111
4.5 Contrasto alla xenofobia ed al razzismo.....	111
4.6 Rispetto della normativa in materia della incolumità e personalità individuale.....	112
4.7 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.....	112
5. Rapporti con la collettività	113
5.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione.	113
5.2 Rapporti con Autorità, Organi di Vigilanza ed Organi di controllo.....	113
5.3 Organizzazioni politiche o sindacali.....	114
5.4 Rapporti con i mass media.....	115
5.5 Rapporti con enti senza fine di lucro e altri soggetti in condizioni di disagio.....	115
5.6 Rapporti clienti-fornitori	116
5.7 Rapporti con il mercato e con i concorrenti.....	117
6. Rispetto della normativa in materia di antiterrorismo, di lotta ai reati transnazionali e di criminalità organizzata.....	117
7. Rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio.....	118
8. Rispetto della normativa in materia di lotta ai delitti contro l’industria e il commercio ed in materia di diritto di autore	118
9. Rispetto della normativa in materia di delitti informatici	119
10. Procedure operative e dati contabili	119
10.1 Procedure Operative	119

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	--	--

10.2	Tracciabilità	120
10.3	Trasparenza contabile	120
10.4	Sistema delle deleghe	121
11.	Diffusione e rispetto del Codice Etico	121
12.	Mancato Rispetto del Codice Etico	122
13.	Revisione del Codice.....	123
14.	Norme di Chiusura.....	123

PARTE GENERALE

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

Definizioni

“Aree e/o processi sensibili”: settori/aree funzionali e/o attività nel cui ambito possono essere commessi reati considerati dal Decreto.

“ASSPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione”: i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art.32 del Decreto di Sicurezza facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.

“Autorità”: si intendono gli organismi pubblici di vigilanza e/o controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo Consob, Banca d’Italia, Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato).

“Aree a Rischio”: le aree di attività del gruppo nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione di Reati.

“Beni Aziendali”: s’intendono tutti i beni, materiali ed immateriali, la cui titolarità sia riferita e/o riferibile ad IPEM, in virtù di qualsivoglia titolo contrattuale.

“Canali per le Segnalazioni”: canali individuati dall’Ente quali mezzi, interni o esterni all’organizzazione stessa, con cui veicolare le Segnalazioni.

“CCNL”: si intendono i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati da IPEM.

“Codice di Comportamento” o “Codice” o “Codice Etico”: si intendono i principi di comportamento e di controllo adottati da IPEM al fine di evitare la commissione di uno o più reati di cui al D. Lgs. 231/01, contenuti in modo dettagliato nella Parte Speciale A nonché nella Parte Generale e nelle singole Parti Speciali del Modello.

“Collaboratori Esterni”: si intendono le persone fisiche (consulenti, partners, fornitori etc..) che svolgono in favore di IPEM un incarico di collaborazione autonoma coordinata e continuativa o occasionale, senza vincolo di subordinazione. Ai fini del Modello i Collaboratori sono equiparati ai Dipendenti.

“Congiunti” o “Familiari”, s’intendono i parenti e affini entro il secondo grado, i coniugi, i partners di fatto e i loro parenti o affini entro il secondo grado.

“Datore di Lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i Lavoratori o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell’organizzazione stessa in quanto esercita poteri decisionali o di spesa.

“Decreto” o “D.Lgs. 231/2001”: è il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e s.m.i..

“Decreto di Sicurezza”: è il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.- “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro”.

“Decreto Legislativo 15 marzo 2017 nr.38”: Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

“Decreto Legge 21 settembre 2019 n.105 o D.L. 21/09/2019 n.105”: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica,

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

“**Destinatari**”: tutti i soggetti indicati al punto 2.5. del presente Modello.

“**Determinazione ANAC n.6 del 28 aprile 2015**”: Linee Guida in materia del dipendente pubblico che segnala illeciti emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Determinazione n.6 del 28 aprile 2015.

“**Destinatario della Segnalazione**”: soggetto o organo della Società che ha il compito di ricevere, analizzare, verificare le Segnalazioni.

“**Dipendenti**”: quando non diversamente specificato, si intendono i soggetti che svolgono in favore della Società una prestazione lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione della Società con contratto a tempo indeterminato o determinato. Nella definizione sono quindi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i dirigenti, i quadri, i funzionari, gli impiegati e gli operai i cui rapporti di lavoro sono regolati da un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Come già accennato, i lavoratori con contratto di collaborazione autonoma, eventuali interinali e stagisti sono equiparati ai Dipendenti per ciò che riguarda l’osservanza delle norme del Decreto.

“**Direzione** ”: si intendono il Consiglio di Amministrazione; il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato, i direttori generali e i dirigenti destinatari di procure della Società.

“**D.lgs.152/2006**”: è il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 nr.152 cosiddetto “Codice dell’Ambiente” emanato in attuazione della legge 15 dicembre 2004, nr.308. Il decreto legislativo disciplina, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti materie:

- a) le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- b) la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
- c) la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
- d) la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- e) la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

“**D.Lgs. 121/2011**”: è il Decreto Legislativo 7 luglio 2011 nr. 121 (le cui disposizioni sono entrate in vigore il 16 agosto 2011) di attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. (11G0163).

“**Dlgs.202/2007**”: è il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 di "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"; finalizzato ad aumentare la sicurezza marittima ed a migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi

“**DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze**”: è il documento redatto dal Datore di Lavoro committente per ogni attività di costruzione e manutenzione contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione.

“**DVR o Documento di Valutazione dei Rischi**”: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RSL e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

“Esponenti Aziendali”: amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti del Gruppo.

“Fornitori”: si intendono quei soggetti che forniscono alla Società beni e/o servizi in virtù di accordi e/o contratti con IPEM.

“Formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti”: Modulo in quattro copie che accompagna il trasporto del rifiuto; è firmato dal produttore, dal trasportatore e dal destinatario.

“Funzione pubblica”: si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (*Stato, Regioni, ecc.*), amministrative (*membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es. U.E. - membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.*) e giudiziarie (*Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.*).

“Gestione rifiuti”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.

“Gestore”: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui e' stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso..

“Incidente rilevante”: un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento soggetto al decreto 105/2015 e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;

“Istruttore”: la persona che, ai sensi del D.M. 16/03/1998 svolge le attività di informazione, formazione e addestramento nell'ambito dei rischi di incidente rilevante.

“Lavoratori”: persone che, come individuate nel Decreto Sicurezza, indipendentemente dalla politica contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione IPEM.

“Legge 28 dicembre 2005 n. 262”: “Disciplina per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”.

“Legge 6 novembre 2012 n. 190”: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” c.d. **Legge Anticorruzione**

“Legge nr. 549/1993”: è la legge 28 dicembre 1993 nr.549 che contiene “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”. La presente legge ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze.

“Legge 150/1992”: è la Legge 7 febbraio 1992 nr.150 sulla disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

“Legge 22 maggio 2015 nr.68” : Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente.

“Legge Seveso o normativa Seveso”: è il Decreto Legislativo 26 giugno 2015 nr.105 di “attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” che ha abrogato la precedente Seveso disciplinata dal Dlgs.17 agosto 1999 nr.334.

“Legge 27 maggio 2015 nr. 69”: Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” c.d. Legge Anticorruzione 2015.

“Legge 26 ottobre 2016 n.199 “: Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura retributivo nel settore agricolo.

“Legge del 17 ottobre 2017 n.161”: Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale ed alle leggi di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (c.d. Nuovo Codice Antimafia).

“Legge del 27 novembre 2017 n.167”: Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea (c.d. Legge Europea 2017).

“Legge del 30 novembre 2017 n.179”: Disposizioni per la tutela di autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. (cd. Wistleblowing).

“Legge del 9 gennaio 2019 n.3”: Misure per il contrasto dei reato contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (c.d. Legge spazzacorrotti o nuova Legge Anticorruzione).

“Legge 18 novembre 2019 n.133”: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.


“Legge 19 dicembre 2019, n.157”: legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili che ha convertito in legge il D.L. 26/10/2019 n.124

“Linee Guida UNI – INAIL”: le linee guida elaborate dall’UNI e dall’INAIL per la costituzione volontaria da parte delle Imprese di un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

“Linee Guida Confindustria”: Linee Guida elaborate da Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001 approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4/12/2003, e successivi aggiornamenti, pubblicati da Confindustria in data 24.05.2004 e in data 31.03.2008 e nel mese di marzo 2014.

“Mappatura del rischio”: si intende quel processo che, partendo dall’identificazione dei fattori di rischio, dai quali possa derivare uno dei reati 231/2001, determina la probabilità di accadimento e l’entità dell’effetto.

“Medico Competente”: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza incaricato dal Datore di Lavoro ai fini della

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	---	---

valutazione dei rischi ed al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al decreto di Sicurezza.

“Modello Unico di dichiarazione (MUD)”: Modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti pericolosi prodotti dalle attività economiche e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell’anno precedente la dichiarazione.

“Modello”: si intende il presente documento predisposto da IPEM, ai sensi dell’art. 6, comma I, lettera e) del D. Lgs. 231/01.

“Nota illustrativa Confindustria 2018”: Nota illustrativa della Confindustria sulla disciplina in materia di Whistleblowing .

“Organi sociali”: si intendono gli Organi ed i soggetti che li compongono, cui è statutariamente affidata la gestione, l’amministrazione, il controllo e la verifica di andamento della Società (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e i loro componenti).

“Organismo di Vigilanza” o “OdV”: si intende l’organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.


“Partners Commerciali”: s’intendono le persone fisiche e giuridiche, di diritto pubblico o privato, con le quali i Destinatari hanno in corso rapporto contrattuali o commerciali, anche occasionali (associazione temporanea di impresa, consorzi, licenza, collaborazione in genere) ove destinati a cooperare con il Gruppo nelle Aree definite a Rischio.

“Procedure”: documenti scritti predisposti dalla Società che definiscono le norme regolamentari a cui tutti i dipendenti della Società si devono attenere per la gestione di specifiche attività/processi in accordo a quanto previsto dal Modello.

“Progettisti, fabbricanti, Fornitori ed Installatori”: le persone fisiche e giuridiche che, su affidamento, progettano i luoghi, i posti di lavoro e gli impianti, o producono, forniscono, noleggiato, concedono in uso o installano impianti, macchine o altri mezzi tecnici per IPEM.

“Pubblica Amministrazione” o “P.A.”: i seguenti enti o categorie di enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo quali: Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas; Banca d’Italia; Consob; Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; Agenzia delle Entrate; ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Ordini e Collegi Professionali;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Borsa Italiana S.p.A.;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; CNR; INAIL; INPDAI; NPDAP; ISTAT; ENASARCO;
- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

 IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
--	---	---------------------------------

Per “Pubblica Amministrazione”, pertanto, si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgono una “*funzione pubblica*”, un “*pubblico servizio*” o un “*servizio di pubblica necessità*”.

“**Pubblici funzionari**”: si intendono organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di organismi di vigilanza o di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici a livello internazionale, statale o locale.

“**Pubblico servizio**” si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (es. *Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Ente Fieristico ecc.*).

“**Raccolta**”: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

“**Reato presupposto**”: sono tutti quei reati richiamati nel D.Lgs. 231/2001 che possono comportare una responsabilità in sede penale dell’Ente.

“**Rifiuto**”: Qualsiasi Sostanza od oggetto che rientra nella categoria riportate nell’allegato A del D.Lgs 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.

Con riferimento alla “interpretazione autentica” di cui al D.L. 138/2002 (legge di conversione n° 178 del 8/8/2002), per disfarsi deve intendersi qualsiasi attività attraverso la quale, in modo diretto o indiretto, una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero secondo gli allegati B e C del D.Lgs 22/97. Non ricorre la decisione del disfarsi nei casi in cui la sostanza o il bene residuale venga riutilizzata in altro ciclo produttivo a condizione che non subisca un trattamento preliminare individuato in una delle attività di cui all’allegato C al D.Lgs 22/97. Il riutilizzo dovrà in ogni caso avvenire senza recare pregiudizio all’ambiente. Rimane escluso dalla nozione di rifiuto lo scarico idrico così come definito dal D.Lgs 152/99 e successive modifiche.

“**Rapporto di Sicurezza**”: il documento redatto dal Gestore ai sensi dell’art.15 del Dlgs.105/2015.

“**Rappresentanti delle forze politiche**”: si intendono le persone fisiche che abbiano posizioni o cariche istituzionali nell’ambito di partiti e movimenti politici.

“**Reati**”: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal Dlgs.231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti.

“**RIR**”: normativa in materia di rischi ed incidenti rilevanti.

“**RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**”: il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

“**RSPP o Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione**”: il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

“**Segnalante o Whistleblower**”: Autore di segnalazione di reati o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro.

“**Segnalato o Denunciato**”: soggetto che, all’interno della segnalazione, viene individuato quale responsabile dell’illecito/irregolarità oggetto di comunicazione.

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

“Segnalazione o Whistleblowing”: comunicazione del Segnalante che ha ad oggetto informazioni *“circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione, gestione dell’Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte”*.

“Segnalazione Confidenziale o non Anonima o Nominativa”: qualsiasi segnalazione in cui le generalità del Segnalante sono esplicitate o comunque rintracciabili

“Segnalazione Anonima”: qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili.

“Servizio di pubblica necessità”: si intendono le attività professionali il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (*avvocato e procuratore, notaio, medico, farmacista, ecc.*), nel momento in cui il pubblico è per legge tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte da privati, che presuppongono un’autorizzazione amministrativa (*rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, ecc.*).

Per completezza riportiamo integralmente gli artt. 357, 358 e 359 c.p, dove ritroviamo le definizioni di “pubblico ufficiale”, di “incaricato di pubblico servizio” e di “persone esercenti un servizio di pubblica necessità”.

“Scheda descrittiva del rifiuto”: Modulo interno nel quale vengono riportate le informazioni relative al produttore del rifiuto, alla parte descrittiva delle caratteristiche del rifiuto e del processo che lo ha generato, alla sua classificazione ai fini della legge, il trasportatore, le modalità di trasporto e le autorizzazioni necessarie.

“Smaltimento rifiuti”: le operazioni previste nell’allegato B del D.Lgs. 22/97.

In particolare lo smaltimento rifiuti comprende tutte quelle fasi che riguardano la manipolazione del rifiuto dal momento della sua produzione fino al conferimento all’impianto finale di destinazione:

- separazione per tipologia in contenitori di raccolta adeguati o omologati ed etichettati (confezionamento)
- conservazione in depositi temporanei (stoccaggio provvisorio)
- consegna a ditta autorizzata per il trasporto verso l’impianto di destinazione

“SGS”: Sistema di gestione della sicurezza.

“SGS Integrato”: è il Sistema della Gestione della Sicurezza integrato secondo gli Standard OSHAS 18001:2007 adottato da IPEM da maggio 2015.

“Società Controllata/e”: si intendono tutte le società controllate da IPEM ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile.

“Società”: si intende IPEM S.p.A., con sede legale in Via Archimede n.2, Brindisi.

“Sorveglianza Sanitaria” : l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

“SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione”: l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni a IPEM finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.

“SSLav”: Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

“Stakeholder”: tutti i legittimi portatori di interessi nei confronti dell’attività aziendale.

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

“**TUF**”: Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni.

“**Stabilimento**”: tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o piu' impianti, comprese le infrastrutture o le attivita' comuni o connesse.

“**Testo Unico sull’immigrazione**”: Dlgs. 2 settembre 1998 nr. 286.

“**Trasportatore**”: L’impresa che effettua il trasporto con o senza contratto di trasporto (ADR 2005)

“**Trasporto del rifiuto**”: Il cambiamento di luogo del rifiuto, comprese le soste richieste dalle condizioni di trasporto e la sosta del rifiuto nei carri, cisterne e contenitori, richiesta dalle condizioni del traffico prima, durante e dopo il cambiamento di luogo. La presente definizione comprende ugualmente la sosta temporanea intermedia delle merci pericolose ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto (trasbordo). Quanto specificato si applica a condizione che siano presentati a richiesta i documenti di trasporto dai quali si risultano il luogo di spedizioni e il luogo di ricezione, e a condizione che i colli e le cisterne non siano aperte durante la sosta intermedia, salvo ai fini di controllo da parte delle autorità competenti.

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa

Il Decreto legislativo nr.231 del 8 giugno 2001 sulla “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle Associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito “Decreto”) ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento un regime di responsabilità “amministrativa”, equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti per la commissione di alcuni reati, espressamente individuati (definiti “Reati presupposto”), commessi da parte di persone fisiche che fanno parte dell’organizzazione dell’ente stesso, nell’interesse o a vantaggio dello stesso.

Questa responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato o fatto illecito. Ne deriva quindi, che al verificarsi di determinate circostanze descritte dal Decreto ed in relazione ad una elencazione tassativa di reati, alla responsabilità dell’autore del reato si accompagna, quella autonoma, per fatto proprio, della persona giuridica.

Il dibattito ed il giudizio si svolgono secondo le norme del Codice di Procedura Penale.

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

Con la definizione di **ente** sono intese le persone giuridiche e, quindi, le **società**, nonché le **associazioni anche prive di personalità giuridica**, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Affinché si ravvisi la responsabilità amministrativa degli enti, i reati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli stessi, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, nonché da soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'ente stesso; per espressa previsione normativa l'ente non risponde se i reati sono stati commessi nell'interesse esclusivo delle persone che hanno agito o nell'interesse di terzi.

Pertanto, la responsabilità dell'ente si configura solo qualora:

a) il **fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente**, ovvero **per favorire l'ente**, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito;

ovvero

b) il **fatto illecito abbia portato un vantaggio all'ente** a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto è estesa anche a reati commessi o tentati all'estero nell'interesse o a vantaggio dell'ente, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

L'art.6 del Decreto contempla tuttavia una forma di "**esonero**" da responsabilità dell'ente se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati stessi come meglio specificato nel successivo paragrafo 1.5.

1.2 Le fattispecie di reato

Il Decreto è in continua evoluzione e nel suo ambito sono stati introdotti, nel corso degli anni trascorsi dalla sua entrata in vigore ad oggi, diverse tipologie di reato. Di seguito, riportiamo sinteticamente le fattispecie di reati attualmente rilevanti ai sensi del Decreto:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

- 1.1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. (art. 24 D.Lgs. 231/01);**
- 1.2 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/01)** [Articolo integrato dalla Legge Anticorruzione e dalla Legge Spazzacorrotti];
- 2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7; successivamente integrato dal D.L. 21/09/2019 n.105 in materia di sicurezza nazionale cibernetica e dalla successiva legge di conversione del 18/11/2019 n.133];
- 3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29];
- 4. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimenti (c.d. Reati di falso nummario) (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)** (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla L. 23 luglio 2009 n. 99];
- 5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99];
- 6. Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e successivamente integrato dalle seguenti normative; legge 28/12/2005 n.262, Legge Anticorruzione, legge 27 maggio 2015, n.69 e dal D.Lgs. 38/2018];
- 7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].
- 8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

9. **Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5 e successivamente modificato dalla Legge 06/02/2006 n.38, dal Dlgs. 04/03/2014 nr.39 e, da ultimo, dalla Legge 29/10/2016 n.199].
10. **Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].
11. **Reati di Omicidio colposo e Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs.81/2008].
12. **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63 e successivamente integrato dalla legge 15 dicembre 2014 nr.186]
13. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99 e successivamente modificato dalla Legge 03/08/2009 n.116 e dal Dlgs. 07/07/2011 n.121]
14. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e successivamente aggiornato dal Dlgs. 7 luglio 2011 nr.121].
15. **Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).**
16. **Reati Ambientali (art. 25-undecies, DLgs.231/01)**[Articolo aggiunto dal Dlgs. del 7 luglio 2011 n.121 e successivamente integrato dalla legge 22/05/2015 nr.68].
17. **Impiego di cittadini di paese terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25-duodocies, Dlgs.231/01)**[Articolo aggiunto dal Dlgs. del 16 luglio 2012 n.109 e successivamente integrato con la Legge 17/10/2017 n.161].
18. **Razzismo e xenofobia (art.25-terdecies)** [articolo introdotto con la Legge 20/11/2017 n.167].

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di giochi o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25-quaterdecies) [articolo introdotto dalla Legge 03/05/2019 n.39].

20. Reati tributari (art.25-quinquiesdecies) [articolo introdotto dal Decreto Legge 26/10/2019 n.124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n.157, in vigore dal 25 dicembre].

Si rimanda all'**Allegato 1** per l'elenco dettagliato dei reati previsti dal Decreto nell'ambito dei quali, in base ad un'attività di valutazione dei rischi (cosiddetta "*attività di risk assessment*"), sono state rilevate le "aree sensibili" per IPEM.

1.2 Le sanzioni del Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

- a) **pecuniarie;**
- b) **interdittive;**
- c) **confisca;**
- d) **pubblicazione della sentenza.**

a) Le **sanzioni pecuniarie**, che sono sempre applicate in caso di responsabilità dell'ente, sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su "quote".

L'importo della singola quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 e viene fissato sulla base delle situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il giudice determina il numero delle quote (in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000) tenendo conto:

- (1) della gravità del fatto;
- (2) del grado della responsabilità dell'ente;
- (3) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno oppure, abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso dei reati di abusi di mercato se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale prodotto o profitto.

b) Le **sanzioni interdittive** che, nei reati di maggior rilievo, si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, oppure da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive, fatta eccezione per i reati previsti dall'art.25, comma 5, hanno una durata da 3 mesi a 2 anni, ma possono, in casi eccezionali, essere applicate in via definitiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelarmene applicate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

c) In merito alla **confisca** è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca abbia ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

d) La **pubblicazione della sentenza** di condanna consiste nella pubblicazione della, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

1.3 Autori dei reati

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente ai sensi dell'art.5, possono essere:

- soggetti in “**posizione apicale**”, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore delegato, il direttore generale e/o amministrativo o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone che, pur non essendo titolati a rappresentare l'ente, ne esercitano di fatto la gestione e il controllo;
- *soggetti* “**subordinati**”, ossia i lavoratori dipendenti, o anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali;
- *soggetti* “**terzi**”, che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

1.4 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente, il Modello

Qualora il reato venga commesso da *soggetti in "posizione apicale"*, l'art.6 del Decreto presume la responsabilità dell'ente, salvo che non venga dimostrato che:

- a) *"l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*;
- b) *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*;
- c) *"le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione"*;
- d) *"non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*.

Per i reati commessi da *soggetti "subordinati"*, ai sensi del successivo art.7 del Decreto l'ente può essere chiamato a rispondere *solo* qualora si accerti che *"la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza"*. In quest'ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre *"se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

Per il Decreto, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da **esimente** della responsabilità dell'ente.

Il Decreto indica all'art.6, comma 2 le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, per la prevenzione dei reati il modello deve:

- a) *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati"*;

IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	---	---------------------------------

- b) *“prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente, in relazione ai reati da prevenire”, nonché “obblighi di informazione” nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;*
- c) *“individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati”;*
- d) *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”;*
- e) *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.*

Con riferimento all’efficace attuazione del modello, si prevede all’art.7 del decreto:

- a) *“una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nelle attività”;*
- b) l’introduzione di *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.*


2. Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo da parte di IPEM

2.1 Processo di Elaborazione ed aggiornamento del Modello

IPEM ha ritenuto opportuno integrare i propri strumenti organizzativi dotandosi di un proprio Modello di Organizzazione gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs.vo 231/2001, al fine di contrastare efficacemente e ridurre, per quanto possibile, il rischio di commissione dei reati, seppure le prescrizioni del Decreto indicano nel Modello un elemento facoltativo e non obbligatorio.

L’approccio metodologico adottato per l’elaborazione del Modello, può essere sintetizzato attraverso due attività fondamentali:

- 1) *Individuazione delle aree sensibili e contestuale mappatura*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	---	---

Ai sensi dell'art.6, comma 2, lettera a) del D.Lgs.vo nr.231/2001, il Modello deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal Decreto stesso.

Per la redazione della presente revisione del Modello, si è proceduto, anche con il supporto di consulenti esterni, ad individuare ed aggiornare nel mese di febbraio 2020 le attività nel cui ambito possono essere commessi reati che impegnano la responsabilità dell'ente (la cosiddetta "mappatura" delle attività sensibili) mediante l'utilizzo di *check list* ed attraverso processi di intervista alle figure apicali costituenti l'organizzazione.

All'esito della suddetta analisi è stato condotto uno studio analitico e probabilistico dei dati che ha condotto ad elaborare una Mappatura dei Rischi.

La metodologia seguita per la Mappatura de Rischi è quella che, valuta la grandezza del rischio (indice di rischio) come moltiplicatore di una matrice quadrata 4x4:

$R=P \times M$ nella quale in ascissa l'entità M costituisce la "Magnitudo" delle conseguenze derivanti e/o danno provocato (stimata sulle pene previste per singolo reato e l'impatto di questo sulla realtà dell'organizzazione) ed in ordinata P intesa come probabilità o frequenza del verificarsi dell'evento.

Sulla base di dette valutazioni, si è quindi determinato il livello di criticità sotto il profilo del rischio di commissione ciascuno dei reati ai sensi del D.Lgs.vo 231/2001 distinto in:

- alto (colore rosso da 9 a 16) identifica un'area di immediato intervento;
- medio (colore giallo da 4 ad 8) identifica un'area di intervento nel breve/medio periodo;
- basso (colore verde da 1 a 3) identifica un'area di intervento al solo fine migliorativo;
- nullo (nessun colore 0) identifica un'area non commissibile/non applicabile il reato 231.

Il documento emesso a fronte dell'attività di Mappatura condotta è conservato agli atti della Società.

2) *Articolazione di un sistema di controllo ex ante basato su protocolli specifici*

Ai sensi dell'art.6, comma 2, lett.b) del D.Lgs.vo 231/2001, il Modello deve prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire.

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

Il Modello costruito ed adottato da IPEM è stato elaborato attraverso un sistema organico di procedure ed attività di controllo relative, che permettono di:

1. individuare le aree ed i processi di possibile rischio nell'attività aziendale;
2. definire un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reato da prevenire;
3. determinare una struttura organizzativa coerente, volta a ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
4. individuare i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
5. attribuire all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

IPEM in particolare ha realizzato i seguenti interventi:

- adozione del Codice Etico e del Modello;
- adozione di procedure operative ritenute idonee a consentire alla società di contrastare la commissione di reati, anche mediante l'attribuzione di poteri autorizzativi congruenti con i compiti e le responsabilità assegnate;
- separazione delle funzioni e partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale, con specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione di ogni operazione;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza dotato di requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento;
- previsione di flussi informativi nei confronti dell'OdV.

Il processo di Mappatura dei Rischi e la predisposizione di procedure e di disposizioni operative ha favorito la sensibilizzazione e l'informazione dei destinatari, a tutti i livelli aziendali e specie nelle aree di attività a rischio, sulla possibilità di incorrere in illeciti passibili di sanzioni penali in capo all'autore degli stessi e di sanzioni amministrative in capo ad IPEM.

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

Come per la Mappatura dei Rischi, le procedure sono oggetto di costante verifica e di eventuale aggiornamento periodico, anche in funzione dell'esperienza applicativa.

2.2 Elementi fondamentali del Modello; adozione del Modello.

Il presente Modello è ispirato alle Linee Guida Confindustria approvate *dal Ministero della Giustizia con il D.M. del 4 dicembre 2003, e sui successivi aggiornamenti, pubblicati da Confindustria il 24/05/2004 e il 31/03/2008 e nel marzo 2014*, nonché delle Linee Guida UNI – INAIL (per la categoria di reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime ex art.25 septies del Decreto), adattandole, come necessario, alla concreta realtà della società.

IPEM, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha promosso su impulso del Consiglio di Amministrazione, un lungo processo finalizzato all'adozione di un Modello organizzativo interno conforme alle prescrizioni del D.Lgs 231/2001 ed adeguato alla struttura della società.

IPEM, anche con l'ausilio di risorse e consulenze esterne, ha progressivamente definito sia i contenuti del Modello, con specifica attenzione alla scelta dei soggetti che costituiranno l'OdV, sia l'iter approvativo dello stesso.

Le attività di progettazione del Modello sono state svolte con la collaborazione delle Direzioni aziendali coinvolte. La documentazione prodotta, prima di confluire nel progetto di Modello, è stata sempre previamente sottoposta all'approvazione dell'amministratore delegato.

Il Modello redatto è stato adottato nella sua prima versione con delibera del Consiglio di Amministrazione (nel seguito anche 'C.di.A.') del 20 dicembre 2010 ed è stato poi integrato a seguito dell'introduzione dei nuovi reati ambientali con delibera del CdiA del 12 marzo 2012 con la parte speciale relativa Reati Ambientali.

In considerazione degli interventi legislativi succedutisi tra la fine del 2012 e il 2013, e nello stesso spirito imposto dal D.Lgs. 231, che richiede un costante aggiornamento dello stesso rispetto all'evoluzione organizzativa ed operativa della società, IPEM ha ritenuto di procedere, a seguito di quanto raccomandato dall'OdV, alla predisposizione di un nuovo e più aggiornato Modello, adottando con delibera del Consiglio di Amministrazione 16 dicembre 2013 una seconda edizione del Modello in sostituzione della prima edizione e della successiva sua integrazione del 2012.

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

Nel mese di maggio 2015 la Società ha adottato nella sua prima edizione ai sensi dell'art.30, comma 5 bis del Decreto Sicurezza, un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro integrato secondo gli standard OHSAS 18001: 2007 aggiornato successivamente nel rispetto delle periodicità programmate.

In considerazione degli interventi legislativi succedutisi fra la fine del 2014 e il 2015, che hanno inserito nuove fattispecie fra i reati presupposto ai sensi del Decreto e/o hanno modificato i reati esistenti, la Società ha ritenuto di dover procedere ad una riedizione del Modello che è stato approvato nella sua terza edizione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/03/2016. A seguito della successiva evoluzione normativa del Decreto 231 con conseguente ampliamento della casistica dei reati presupposto dall'approvazione della terza edizione del Modello ad oggi la Società ha deciso di procedere alla presente riedizione n.4 del Modello 231.

Il Modello costituisce l'insieme dei documenti che individuano la struttura aziendale, le responsabilità, le attività, le procedure adottate ed attuate tramite le quali si espletano le attività caratteristiche della società valutate a rischio di reato ai sensi del D.Lgs.231/2001.

Il sistema normativo interno adottato da IPEM per l'applicazione del Modello 231 si articola in:

- **Codice Etico o di comportamento e delle parti Speciali dedicate:** la Società al fine di adeguare i propri principi etici e di condotta aziendale ai requisiti previsti dal D.Lg.231/2001, si è dotata di un di Codice Etico e di Parti Speciali destinati a tutti gli esponenti aziendali. Detti Documenti esprimono i principi di "deontologia aziendale" e procedurali, riconosciuti come valori/ istruzioni alla cui osservanza vengono richiamati tutti i destinatari del Modello (si rinvia alla Parte Speciale A "Codice Etico" ed alle altre Parti Speciali).
- **Sistema organizzativo e responsabilità:** Il sistema organizzativo è adeguatamente formalizzato e pubblicizzato e viene rappresentato: 1) nell'organigramma aziendale pro tempore vigente; esso è a disposizione di tutti i Lavoratori in quanto affisso sulla bacheca aziendale ed, in ogni caso, consultabile a semplice richiesta; dallo stesso è possibile evincere le linee di dipendenza gerarchica; 2) nelle procedure aziendali pro tempore vigenti.

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

I compiti, i poteri e le responsabilità di ciascuna risorsa sono chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione e sono identificati e documentabili presso l'Ufficio del Personale.

Principi cardine del sistema organizzativo in IPEM sono:

- a) **separazione delle funzioni**, per cui l'autorizzazione di un'operazione, è sotto la responsabilità di persona diversa da quella che la effettua, la controlla e la contabilizza. Il fine ultimo della separazione delle funzioni è quello di evitare che un'unica persona gestisca in autonomia un intero processo o che abbia all'interno dello stesso eccessivi poteri discrezionali.
- b) **Sistemi di deleghe**: l'aggiornamento delle deleghe risulta costante e coerente con le effettive attività e responsabilità organizzative dei soggetti coinvolti e con l'evoluzione dell'organizzazione della società. Detto sistema viene definito e deciso dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato. Inoltre, i poteri autorizzativi per la stipula dei contratti sono sottoposti a vari limiti statutari.
- c) **Firma di atti aziendali**: è previsto un sistema autorizzativo mediante firme singole o congiunte coerente alle responsabilità organizzative assegnate ad ognuno in accordo all'assetto organizzativo, e/o al relativo assetto di deleghe, pro tempore vigenti.
- d) **Procedure operative**: la Società dispone di procedure formalizzate a regolamentazione delle attività svolte nelle aree rilevate come sensibili ai fini del Decreto 231. Tale corpo procedurale può ricomprendere anche specifici documenti e/ o previsioni organizzative e di controllo non specificatamente riferibili ad aree sensibili. **La prassi aziendale** garantisce che ogni operazione, transazione, azione vengano compiute per garantire i principi di **tracciabilità, coerenza e congruità** nonché quello della **documentabilità** del controllo effettuato (si rinvia per il dettaglio alla Parte Speciale dedicata al Codice Etico).

Per ogni operazione infatti, esiste un adeguato **supporto documentale** al fine di procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le relative

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

caratteristiche e motivazioni ed individuino la persona che l'ha autorizzata, effettuata, registrata e verificata. Gli archivi cartacei di IPEM vengono salvaguardati con l'adozione di idonee misure di sicurezza in base a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n.2016/679 e dal Dlg. 196/2003 in materia di privacy.

Allo stesso modo, la salvaguardia dei dati e procedure in ambito informatico viene assicurata con l'adozione delle misure di sicurezza previste dalla suddetta normativa per tutti i trattamenti di dati effettuati in ambito elettronico: autenticazione informatica; adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; utilizzazione di un sistema di autorizzazione; aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito al singolo incaricato ed addetto alla gestione e alla manutenzione di strumenti elettronici.

- e) **Comunicazione e formazione:** la comunicazione dei valori e delle procedure operative avviene sia in modo documentale, attraverso la pubblicazione e la diffusione del presente Modello e del Codice Etico, sia in modo continuo tramite formazione dei Dipendenti e, ove necessario, dei Collaboratori per lo svolgimento delle attività in conformità a norme e regolamenti vigenti. Qualora necessario sono previsti inoltre incontri informativi per il management per eventuali aggiornamenti dei temi trattati dal Decreto e dal Modello nonché per tutto il personale delle aree a rischio.

- **sistema Disciplinare** idoneo a sanzionare comportamenti in contrasto con le misure previste dal Modello (si veda il paragrafo 6 del presente documento);

2.3 Finalità del Modello

Il Modello di IPEM si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- predisporre un sistema organico e strutturato di prevenzione e controllo finalizzato a prevenire la commissione dei reati connessi all'attività aziendale;

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

- determinare la consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società che la commissione di illeciti previsti dal Decreto è passibile di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto e comunque nell'interesse di IPEM (collaboratori esterni, consulenti etc.), i Fornitori, i clienti ed in generale tutti i soggetti con cui la società intrattiene rapporti commerciali che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da IPEM, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici e/o di comportamento ai quali IPEM intende attenersi;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle **aree di attività a rischio**, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

2.4 Reati rilevanti per IPEM

Sulla base delle analisi delle attività aziendali, dell'ultima Mappatura dei Rischi effettuata nel mese di febbraio 2020, ed in considerazione della natura e dell'attività esercitata da IPEM, ai fini del Modello sono considerati rilevanti i seguenti reati di, che verranno analizzati nel dettaglio nella rispettiva parte speciale ad essi dedicata:

- a) Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24 e 25) ad eccezione del reato di frode informatica previsto dall'art.640 ter c.p..
- b) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art.24 bis) ad eccezione dei reati di detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 quater c.p.), di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640 quinquies c.p.), di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e telematici (art.635 quinquies c.p.) e del danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635 bis c.p.).

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

- c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter): solo per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- d) Reati societari (25-ter) ad esclusione del delitto di false comunicazioni sociali delle società quotate (art.2622 c.c.), di aggiottaggio (art.2367 c.c.), indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 c.c.), ed omessa comunicazione del conflitto di interesse (art.2629 bis. c.c.).
- e) Delitti contro la personalità individuale (art.25 quinquies) limitatamente all'ipotesi di reato previsto dall'art.603 bis del c.c. (introdotto dalla legge 199/2016).
- f) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (25-septies).
- g) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (25-decies.)
- h) Reati ambientali (25-undecies) limitatamente ai seguenti reati:
 - Art. 103 D.Lgs.152/2006: scarichi sul suolo
 - Art. 104 D.Lgs.152/2006: scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
 - Art.256, co.3 Discarica non autorizzata
 - Art.256, co.5 Miscelazione di rifiuti
 - Art.258, co.5 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
 - Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale)
 - Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale)
 - Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente).
- i) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (25-duodecies.)
- j) Reati Tributari (art.25-quinquiesdecies)

In relazione all'attività esercitata da IPEM, ed al presupposto di base dell'intera disciplina 231 secondo cui la Società deve trarre vantaggio dall'illecito commesso, sono apparsi non commissibili e/o con rischio nullo gli altri reati presupposto del Decreto elencati

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

analiticamente nella parte speciale N “Altri Reati richiamati dal Dlgs.231/2001” a cui si fa rinvio.

2.5 Destinatari del Modello

Quanto previsto dal Modello, incluso dei suoi allegati, si applica, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, nell’ambito di IPEM ai:

- membri degli Organi Sociali;
- dirigenti;
- dipendenti;
- collaboratori;
- consulenti, fornitori e Partners Commerciali.

I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti ed eventuali infrazioni dello stesso dovranno essere comunicate nei termini e secondo le modalità previste dai successivi capitoli.

2.6 Gestione del Modello all’interno di IPEM

Con l’adozione del presente Modello IPEM intende dettare i principi organizzativi ed i punti di riferimento a cui dovrà attenersi anche la società controllata Coperoil s.r.l., allo scopo di uniformare i processi preventivi e quelli di vigilanza sulle attività “sensibili”.

In particolare, la Società Controllata dovrà allinearsi agli standard generali di trasparenza delle attività ed agli standard di controllo specifici individuati da IPEM nonché individuare eventualmente ulteriori specifiche misure legate alla peculiarità della propria struttura aziendale.

2.7 Aggiornamento ed adeguamento del Modello

E’ necessario procedere ad un aggiornamento del Modello in occasione di

- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- revisione periodica del Modello anche in relazione a cambiamenti significativi nella struttura organizzativa dell’ente;

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

- significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del Modello o di esperienze di pubblico dominio nel settore.

L'attività di aggiornamento e/o adeguamento del Modello è funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo competente per l'adozione, l'aggiornamento e l'adeguamento del Modello.

Si precisa che le procedure adottate in attuazione del presente Modello e dei suoi aggiornamenti sono predisposte a cura delle competenti funzioni aziendali.

3. Organismo di vigilanza

3.1 Premessa

Il D.Lgs. 231/2001, facendo dipendere l'esclusione della responsabilità diretta dell'ente dall'adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali in esso considerati, ha previsto all'art.6, comma 1 lett.b) del Decreto, l'istituzione di un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza" o "OdV"), *"dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo"* cui è assegnato il *"compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e di curarne il relativo aggiornamento"*.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti che gli competono, potrà avvalersi, oltre che della struttura sua propria, del supporto dalle risorse appartenenti alle diverse funzioni della IPEM (Risorse Umane, Legale, Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro etc.), che di volta in volta si rendessero utili per il perseguimento del suddetto fine nonché di specifiche professionalità e di consulenti esterni.

Ispirandosi alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001" emanate da Confindustria, la IPEM ha regolato come segue il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, in un'ottica di tutela dei requisiti previsti.

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

3.2 Nomina, composizione, durata e revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza IPEM definisce e svolge le attività di sua competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001 di *"autonomi poteri di iniziativa e controllo"*.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione e, fatta salva diversa determinazione da parte del predetto organo, è composto da 3 membri effettivi che potranno essere individuati nell'ambito delle aree legali e societarie, di sicurezza sul lavoro, di implementazione e verifica del Sistema dei controlli interni e dei rischi aziendali, etc...


L'OdV potrà essere composto da professionisti esterni, dipendenti della società o componenti del collegio sindacale con provata esperienza e tali da attendere, nel complesso dell'organismo così definito, i requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità, continuità d'azione. Essi dovranno peraltro essere in possesso di specifiche capacità in tema di attività ispettive e consulenziali e garantire la conoscenza della compagine societaria.

I membri dell'OdV durano in carica tre esercizi e decadono alla data dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti dell'OdV. I membri dell'OdV possono essere anche rinnovati e possono essere revocati solo per giusta causa. In caso di rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, morte, revoca o decadenza di alcuno dei componenti dell'OdV, l'Organo Amministrativo, senza indugio, alla prima riunione successiva, provvederà alla nomina dei membri necessari per la sua reintegrazione. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta dal membro effettivo più anziano fino alla prima riunione successiva dell'Organo Amministrativo.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve improntarsi a principi di autonomia. A garanzia del principio di terzietà, l'OdV è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società. Esso deve riportare direttamente all'Organo Amministrativo.

In caso di inerzia dell'Organo Amministrativo, l'OdV si rivolgerà all'Assemblea dei Soci per l'adozione dei provvedimenti del caso.

In caso di inerzia anche dell'Assemblea dei Soci, l'OdV dovrà rivolgersi al Collegio Sindacale per l'adozione dei provvedimenti del caso.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	---	---

3.3 Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità

Possono essere nominati membri dell'OdV soggetti in possesso di comprovate conoscenze aziendali e dotati di particolare professionalità. Ciascun componente deve infatti essere in grado di svolgere le funzioni ed i compiti cui l'OdV è deputato, tenuto conto degli ambiti di intervento nei quali lo stesso è chiamato ad operare.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'OdV:

- a) le circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile (interdizione, inabilitazione, fallimento);
- b) l'essere indagato per uno dei reati previsti dal Decreto;
- c) la sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non definitiva, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- d) la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non definitiva a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- e) il trovarsi in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV in relazione alle attività da lui svolte.

3.4 Riunioni, deliberazioni e regolamento interno

L'OdV è dotato di un regolamento interno disciplinante le modalità operative del proprio funzionamento, nel rispetto dei seguenti principi generali:


- l'OdV dovrà riunirsi almeno semestralmente e redigere apposito verbale della riunione;
- le eventuali deliberazioni saranno assunte a maggioranza.

3.5 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di *iniziativa* e di *controllo* nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello.

All'OdV è assegnato il compito di:

- a) vigilare sull'effettività del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano al Modello predisposto e che i destinatari dello stesso agiscano nell'osservanza delle prescrizioni ivi contenute;

 <p>IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p>Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	--

b) adottare ogni provvedimento affinché l'Organo Amministrativo, oppure un suo membro munito dei necessari poteri, aggiorni costantemente il Modello, al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali, nonché alle modifiche normative e della struttura aziendale;

c) verificare la reale efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto;

d) segnalare al Consiglio di Amministrazione, affinché adotti gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare una responsabilità in capo all'ente.

All'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come meglio specificato di seguito.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti all'obbligo di *riservatezza* in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella Società (anche attraverso apposite riunioni debitamente verbalizzate) per:

- ottenere uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le aree a rischio reato. In particolare, le varie funzioni aziendali dovranno comunicare all'OdV eventuali nuove circostanze che possano ampliare le aree a rischio di commissione reato di cui l'OdV non sia ancora venuto a conoscenza;
- tenere sotto controllo l'evoluzione delle aree a rischio al fine di realizzare un costante monitoraggio;
- garantire l'attuazione del Modello (definizione di clausole *standard*, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, ecc.);
- intraprendere le azioni correttive necessarie al fine di rendere il Modello adeguato ed efficace.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti tutti i poteri e le capacità d'indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, segnatamente nel reperimento di documentazioni e informazioni, nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti (privacy, obblighi di riservatezza, etc.).

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

3.6 Autonomia operativa e finanziaria

Per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza dispone di adeguate risorse finanziarie sulla base di una previsione di spesa annuale, approvata dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo stesso.

Resta in ogni caso prioritaria la necessità di garantire una tempestiva attività di prevenzione dei reati ed a questo scopo, in presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse eccedenti i propri poteri di spesa, con l'obbligo di dare immediata informazione al Consiglio di Amministrazione.

Le risultanze delle attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza aziendale sono comunicate e valutate da parte dell'Organo amministrativo nominante che è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento; l'Organo Amministrativo ha comunque la facoltà di delegare tali suoi compiti ad uno o più dei suoi membri.

3.7 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art.6 comma 2 lett. d) del Decreto individua specifici *“obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli”*.

In conformità al dettato normativo, la Società ha provveduto ad istituire un sistema di flussi informativi verso l'OdV, allo scopo di consentire lo svolgimento effettivo ed efficace dei compiti di vigilanza e di controllo ai quali detto organismo è preposto.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni/ i documenti specificatamente previsti dalle Parti Speciali del presente Modello, e/ o dalle procedure pro tempore vigenti.

Come si dirà nello specifico nel successivo capitolo 4, può essere altresì portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai dipendenti che da terzi, attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello predisposto.

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

3.8 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante flussi informativi da parte di amministratori, Sindaci, personale apicale e/o sottoposto in merito ad eventi e aspetti dell'ordinaria e straordinaria attività che potrebbero essere di interesse dell'Organismo stesso.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo stesso e/o da questi richieste al Personale della Società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi definiti dall'Organismo medesimo ("flussi informativi").

Debbono, comunque, essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- le notizie relative a cambiamenti organizzativi quali organigrammi etc.. (informativa a cura dell'Ufficio Personale);
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri (a cura dell'Ufficio Legale e Societario);
- modifiche di procedure interne (a cura dell'Ufficio Legale e Societario);
- Verifiche ispettive di autorità pubbliche o di vigilanza (ASL, ARPA, VVdFF, Agenzia delle Entrate etc..) (a cura del responsabile alla gestione della verifica);
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, Autorità Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati, avviate anche nei confronti della Società, di Personale Apicale o Sottoposto della Società, ovvero di ignoti (nel rispetto delle vigenti disposizioni privacy e di tutela del segreto istruttorio);
- rapporti predisposti dagli Organi Societari nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di rischio rispetto al regime di responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto relativamente alla Società;
- Notizie relative ad emergenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia ambientale (a cura del Gestore o RSPP);
- Infortuni sui luoghi di lavoro e avvenimenti relativi (a cura dell'Ufficio del Personale);
- Corsi formazione 231 (a cura dell'Ufficio Legale e Societario);

IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	--	--

- le significative o atipiche operazioni interessate alle aree di rischio individuate nella Parte speciale (informativa a cura del Soggetto che rileva l'anomalia qualunque sia il suo ruolo/ compito interno);
- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio (informativa a cura del Soggetto che rileva l'anomalia qualunque sia il suo ruolo/ compito interno);
- le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni (a cura del Responsabile della Direzione Amministrativa);
- le eventuali sanzioni irrogate a personale dipendente a causa di violazione delle norme di cui al presente Modello; tale comunicazione deve essere effettuata nel rispetto della normativa sulla privacy e dello Statuto del Lavoratori (a cura del Responsabile della Direzione Amministrativa).
- le eventuali risoluzioni dei rapporti commerciali e/o di collaborazione con terzi (fornitori, client, consulenti etc..) a causa di violazione delle norme di cui al presente Modello (a cura del Responsabile della direzione Amministrativa o dell'Ufficio Legale e Societario);
- copia dei verbali delle riunioni del C.d.A. e del Collegio Sindacale (a cura dell'Ufficio Legale e Societario) a richiesta dell'OdV.

3.9 Obblighi di Reporting nei confronti degli Organi societari

Per assicurare l'efficacia preventiva del Modello nonché la sua effettiva attuazione, l'OdV è tenuto ad informare periodicamente il Consiglio di Amministrazione in ordine all'attività di vigilanza svolta e alle sue risultanze, nonché proporre eventuali interventi correttivi e migliorativi del Modello.

A tale scopo, annualmente l'OdV presenterà all'Organo Amministrativo una relazione scritta che evidenzi:

- l'attività da esso stesso svolta nell'arco dell'anno nell'adempimento dei compiti assegnatigli;
- l'attività da svolgere nell'arco dell'anno successivo;
- il rendiconto relativo alle modalità di impiego delle risorse finanziarie costituenti il budget in dotazione all'OdV.

IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	---	---------------------------------

L'OdV dovrà inoltre relazionare per iscritto all'Organo Amministrativo in merito alle proprie attività e segnatamente:

- a) comunicare periodicamente, almeno semestralmente, lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano delle attività, motivandoli;
- b) comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- c) relazionare immediatamente sulle eventuali violazioni/segnalazioni del Modello.

L'OdV dovrà, inoltre, valutando le singole circostanze segnalare per iscritto eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello e con le procedure aziendali al fine di:

- acquisire tutti gli elementi che dovranno essere comunicati alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- evitare il ripetersi dell'accadimento, ed a tal fine fornire indicazioni per la rimozione delle carenze.

Analoghe comunicazioni potranno essere rivolte al Collegio Sindacale previa Sua specifica richiesta.

3.10 Responsabilità dell'organismo di vigilanza

Dalla lettura complessiva delle disposizioni che disciplinano l'attività e gli obblighi dell'OdV si evince che ad esso siano devoluti compiti di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati ma al funzionamento ed all'osservanza del Modello. Propone, altresì al Consiglio di Amministrazione, come già evidenziato, l'aggiornamento e l'eventuale adeguamento del Modello ove emergano criticità e/o inadeguatezza dello stesso e/o in caso di modifiche/integrazione dei reati presupposto.

Non vi è pertanto alcuna responsabilità penale a carico dell'OdV nel caso in cui vengano commessi reati di cui al Decreto.

3.11 Retribuzione dei componenti dell'organo di vigilanza

L'Organo Amministrativo potrà riconoscere emolumenti ai membri dell'OdV.

Ove riconosciuti, tali emolumenti dovranno essere stabiliti nell'atto di nomina o con successiva delibera dell'Organo Amministrativo.

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

4. La disciplina in materia di *Whistleblowing*

La Legge del 30 novembre 2017 n. 179 entrata in vigore il 29 dicembre 2017 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori delle segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico e privato*” all’art.2 “*tutela del dipendente e del collaboratore che segnala illeciti nel settore privato*” ha introdotto la disciplina del “*Whistleblowing*” (“*soffiata/denuncia interna/segnalazione*”) nel settore privato.

La legge mira ad incentivare la collaborazione dei Lavoratori per favorire l’emersione dei fenomeni corruttivi o comunque di illeciti nella conduzione degli affari sancendo il divieto di atti discriminatori o di ritorsione, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati alla Segnalazione, nonché la previsione di sanzioni nei confronti di chi violi le misure a tutela del Segnalante. Dall’altro lato, però, prevede altresì la punibilità, sul piano disciplinare di chi effettui con dolo e colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

La suddetta normativa ha integrato con il comma 2-bis l’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 richiedendo agli Enti di integrare il proprio Modello 231 con un sistema che permetta a chi venga a conoscenza di condotte illecite e/o violazioni del Modello medesimo di effettuare una segnalazione attraverso appositi canali, di cui almeno uno informatico, potendo contare su specifiche garanzie di riservatezza e tutela.

Per la redazione della presente integrazione del Modello 231 con la disciplina di Whistleblowing IPEM ha tenuto in considerazione le seguenti linee Guida:

- “La disciplina in materia di Whistleblowing – nota illustrativa” Confindustria 2018;
- “Determinazione n.6 del 28 aprile 2015 - Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblowing*)” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

4.1 I soggetti Segnalanti (c.d. *Whistleblower*)

Come previsto dall’art. 6, comma 2 bis del Dlgs.231/2001 hanno la facoltà di presentare Segnalazioni ai sensi dell’art.5 lett. a) e b) sia soggetti in posizione apicale che soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli apicali stessi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono presentare Segnalazioni:

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

- a) soggetti che ricoprono funzione di rappresentanza, amministrazione e direzione della Società o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle attività aziendali (es. amministratori, dirigenti, procuratori);
- b) i dipendenti della Società a prescindere dalla tipologia contrattuale prevista e dal livello funzionale ricoperto;
- c) coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, stagisti, etc.);
- d) coloro che intrattengono rapporti di affari con la Società (clienti, fornitori, consulenti);
- e) componenti dell'Organismo di Vigilanza in quanto soggetti destinatari delle Segnalazioni e aventi responsabilità di gestire le relative verifiche, garantendo la riservatezza circa l'identità del Segnalante e, per quanto necessario, dei soggetti interessati della segnalazione.

4.2 Segnalazioni

4.2.1 Oggetto delle segnalazioni

Ai sensi dell'art. 6 co. 2 bis D.lgs 231/01, i Segnalanti possono presentare Segnalazioni *“a tutela dell'integrità dell'Ente”* relativamente a *“condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società”*, di cui siano venuti a conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione.

Per **“Condotte illecite”** si intende la commissione (o il tentativo di commissione) di un Reato presupposto, con ciò facendosi riferimento a tutti e soli quei reati da cui potrebbe scaturire una responsabilità ai sensi del Dlgs.231/2001.

Per **“irregolarità/violazioni del Modello”** si intende qualsiasi comportamento (di fare o omettere), avvenuto nell'ambito lavorativo, posto in essere in violazione delle regole previste dal Codice Etico e/o dal Modello IPEM e/o dalle procedure adottate dalla Società.

Le segnalazioni prese in considerazione dalla Società sono soltanto quelle che riguardano situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza *“in ragione del rapporto di lavoro”* e NON quelle basate su *“meri sospetti”* o a *“voci correnti/voci di corridoio”* o ai *“sentito dire”* che nulla hanno a che fare con la tutela dell'integrità dell'Ente e che, al contrario,

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

rischierebbero di coinvolgere la Società in attività ispettive interne poco utili e comunque dispendiose.

Di conseguenza, il Segnalante NON deve utilizzare la segnalazione per lamentele di carattere meramente personale, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre far riferimento al proprio superiore.

Non esistendo una lista tassativa di reati o irregolarità che possono formare oggetto di segnalazione, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenzia che la segnalazione può riguardare azioni o omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione del Modello, del Codice Etico, dei principi di controllo interno e di altre procedure interne o disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o all'immagine della Società;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti o di arrecare un danno all'ambiente;
- suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti, ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso IPEM.

4.2.2 Contenuto delle segnalazioni

Per espressa previsione normativa, la Segnalazione deve essere *“circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti”* e, quindi deve contenere il maggior numero di elementi, utili alla ricostruzione e accertamento del fatto segnalato.

La Società consente anche l'invio di **“Segnalazioni Anonime”** che saranno accettate ed esaminate a condizione che siano *“adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati”* (Determinazione ANAC n.6 del 28/04/2015).

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

Esse quindi saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento e non circostanziate. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.


In relazione alle *Segnalazioni Non anonime in cui è possibile riscontrare la identità del Segnalante*, la Società garantisce la riservatezza dell'identità sin dalla ricezione della Segnalazione ed in ogni fase successiva (Determinazione ANAC n.6 “*la garanzia della riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità*”).

La segnalazione deve essere effettuata in forma scritta mediante l'utilizzo del Modulo per la segnalazione di condotte illecite e irregolarità, in allegato 2 reperibile sul sito *web* aziendale e nella rete intranet, oppure mediante qualsiasi comunicazione che contenga i seguenti elementi essenziali:

- a) le generalità (a meno che non si intenda rimanere Anonimi) di chi effettua la segnalazione, con indicazione della eventuale qualifica o posizione professionale all'interno dell'azienda;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti che si intende segnalare;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- f) l'allegazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La segnalazione prevede altresì la necessità da parte del segnalante di dichiarare:

- h) l'esistenza di eventuali conflitti di interesse.
- i) L'impegno del segnalante a riferire quanto a sua conoscenza secondo verità.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	---	---

4.3 Soggetti destinatari della segnalazione

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, la Società, in accordo con le normative di riferimento, ritiene che il flusso di gestione delle segnalazioni debba coinvolgere l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 a cui è attribuito il compito di ricevere e gestire le Segnalazioni in merito a possibili illeciti e violazioni del Modello o del Codice.

4.3.1 I canali di segnalazione

Nel rispetto della normativa vigente la Società istituisce appositi canali alternativi dedicati alla comunicazione, idonei a tutelare l'identità del segnalante.

Infatti, la segnalazione non Anonima può essere inviata:

- 1) mediante invio all'indirizzo e-mail: odv.ipem@gmail.com
- 2) a mezzo del servizio postale ordinario, tramite invio della segnalazione in busta chiusa, con la dicitura "riservata/personale c.a. OdV IPem e/o di un singolo componente" c/o la sede legale IPem.

L'Organismo di Vigilanza che riceve la segnalazione deve garantire la riservatezza del segnalante e delle informazioni ricevute.

Le segnalazioni Anonime, invece, potranno essere inviate solo a mezzo del servizio postale ordinario tramite invio delle segnalazioni in busta chiusa, con la dicitura "riservata/personale c.a. OdV IPem e/o di un singolo componente" c/o la sede legale IPem.

4.3.2 Gestione della segnalazione

A: Analisi della Segnalazione

L'Organismo di Vigilanza ricevuta la segnalazione, dopo aver dato evidenza al Segnalante della presa in carico, provvederà ad analizzarla entro un termine congruo e comunque non superiore a 45 giorni.

L'OdV, verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione attraverso ogni attività che ritiene opportuna, compreso l'accesso alla documentazione aziendale utile per il caso o l'audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e tutela dell'identità del Segnalante.

Se indispensabile, l'OdV richiede chiarimenti al Segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele per garantire la massima riservatezza.

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	--

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altri soggetti per lo svolgimento delle attività istruttorie, potrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante.

Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate a cura dell'OdV a tutela della riservatezza del Segnalante.

Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi del codice penale o dell'art.2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo ed in genere per espressa previsione normativa o di una Pubblica Autorità) le generalità del Segnalante non verranno rivelate dall'OdV senza il suo espresso consenso.

Il Segnalante ha la facoltà di chiedere aggiornamenti o riscontri sulla propria segnalazione; il diniego a fornire informazioni deve essere motivato.

B. Attuazione delle azioni

All'esito dell'attività istruttoria, l'OdV nel caso in cui ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, informa le funzioni aziendali competenti affinché siano intraprese le eventuali conseguenti azioni disciplinari o sanzionatorie, informando altresì, se del caso, il Consiglio di Amministrazione della Società.

Qualora a seguito della segnalazione risultasse opportuno operare interventi migliorativi al fine di evitare il ripetersi in futuro di casi analoghi, l'OdV fornirà dei suggerimenti alle Funzioni interessate che hanno il potere di attuare le implementazioni indicate.

L'istruttoria può chiudersi dunque con:

- archiviazione della segnalazione per irrilevanza;
- proposta di modifica al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o al Codice Etico;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - nei confronti dei soggetti segnalati e di cui sia stata riconosciuta la commissione di un illecito o irregolarità;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dalla presente procedura - nei confronti dei segnalanti che abbiamo effettuato segnalazioni infondate, basate su circostanze fattuali non vere e effettuate con dolo o colpa grave.

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	--

Il Presidente dell'OdV, a conclusione degli accertamenti, informa tempestivamente il Segnalante mediante comunicazione ai recapiti dallo stesso forniti; non verranno, però, comunicati gli eventuali provvedimenti disciplinari assunti nei confronti del Segnalato.

I dati e i documenti oggetto della Segnalazione vengono conservati a norma di legge.

4.3.3 Tutela della privacy

I dati personali raccolti nel procedimento di segnalazione verranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Regolamento EU 679/2016 e Dlgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili).

In particolare, la finalità del trattamento consiste nel perseguire uno scopo investigativo o di vigilanza per l'accertamento di eventuali illeciti o irregolarità commessi dai dipendenti o soggetti apicali e che espongono l'azienda a responsabilità, mentre la base giuridica è costituita dalla normativa specifica in materia di segnalazione degli illeciti.

Per quanto concerne la conservazione dei dati, gli stessi dovranno essere tenuti sino al completo esaurimento delle attività investigative/istruttorie ferme restando le esigenze di giustizia eventualmente originate.

4.4 Tutela del Segnalante

IPEM non tollera alcuna conseguenza pregiudizievole nei confronti del Segnalante in ambito disciplinare garantendolo da qualsiasi forma di ritorsione o di discriminazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

La protezione del segnalante NON sarà attuata nel caso in cui la segnalazione che si sia rivelata infondata sia stata effettuata con dolo e colpa grave.

Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati ed intollerabili.

A tal fine:

1) le generalità del Segnalante non saranno rilevate dai Destinatari della segnalazione senza il suo consenso, a meno che:

- non vi sia un'espressa previsione normativa o un provvedimento di Pubblica Autorità che ne imponga la comunicazione;

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

- non sia necessaria per garantire la difesa in sede penale dell'accusato nel caso in cui il fatto contestato risulti fondato esclusivamente sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile per la difesa in giudizio dell'incolpato.

2) è previsto l'avvio di procedimenti disciplinari a carico di soggetti che, in ogni modo, potranno in essere condotte discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Segnalante e a motivo della segnalazione stessa.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione d'illecito, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'OdV, che valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, potrà segnalare l'ipotesi di discriminazione all'amministratore delegato ed alla Procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti.


L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal Segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del Segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti. È onere della Società, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del Segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

4.4 Responsabilità del Whistleblower

Il Whistleblower non è tutelato in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria o comunque se effettuata con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Ulteriori responsabilità sono eventualmente accertate in capo al Whistleblower in tutti i casi in cui non rispetti le disposizioni del presente capitolo (ad es. segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio e intenzionale del Whistleblowing).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	---	---

4.5 Il Sistema sanzionatorio

Un sistema di *Whistleblowing* efficace deve prevedere delle sanzioni sia nei confronti del Segnalante, in caso di abuso dello strumento di segnalazione, che nei confronti dei Segnalati in caso di accertamento degli illeciti segnalati.

Infatti, sono, fonte di responsabilità in sede disciplinare ed in tutte le sedi competenti:

- tutte le violazioni delle misure poste a tutela del Segnalante
- effettuazione, con dolo e colpa grave di segnalazioni, che si rilevano infondate.

Poiché il sistema di *Whistleblowing* è stato integrato nel D.Lgs. 231/2001 di conseguenza sono applicate le stesse sanzioni previste dal sistema disciplinare descritto nella presente Parte Generale del Modello, cui si rimanda per maggiori dettagli.


5. Diffusione, formazione e comunicazione del Modello

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, come di seguito indicate, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello.

L'ufficio Legale e societario, coordinandosi con gli Uffici di Direzione, e con l'Organismo di Vigilanza, promuove le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello Organizzativo e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

In particolare:

- il Modello è pubblicato nella rete intranet aziendale e sul sito IPem nonché disponibile c/o l'Ufficio Legale (che può rilasciarne copia a richiesta); di ciò viene data comunicazione ai Dipendenti a mezzo posta elettronica o con comunicazione affissa nella bacheca aziendale.
- tutti i Dipendenti (compresi i nuovi assunti) dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante la presa visione del Modello stesso;
- tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto e comunque nell'interesse di IPem (collaboratori esterni, consulenti etc), i Fornitori, i clienti ed in generali tutti i soggetti con cui la società intrattiene rapporti di natura commerciale devono essere

 IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
--	---	---------------------------------

informati dell'esistenza del Modello e del Codice Etico e delle modalità per la relativa consultazione.

In particolare tali soggetti dovranno essere messi a conoscenza che eventuali loro comportamenti in contrasto con le linee di condotta del Modello e del Codice Etico, o comunque tali da comportare il rischio o la commissione di un reato richiamato dal Decreto 231/01, potranno determinare la risoluzione del rapporto contrattuale.

- le Procedure sono a disposizione di tutti gli interessati (principalmente a mezzo circolarizzazione via e- mail e pubblicazione nella rete intranet aziendale).

L'attività di formazione, finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Decreto, è articolata in relazione alla qualifica dei destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, all'avere o meno essi funzioni di rappresentanza, amministrazione etc.

6. Sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico

6.1 La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio

Il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello, dal Codice Etico e dalle procedure aziendali è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione del Modello e l'azione dell'Organismo di Vigilanza in base anche a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto, esso verrà attivato indipendentemente ed a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

6.2 Le violazioni

Ai fini dell'ottemperanza del D.Lgs. 231/2001, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello:

- 1) mancato rispetto del Codice Etico e delle procedure aziendali a cui il Modello fa riferimento;

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	--

- 2) mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo delle attività nelle potenziali aree a rischio così come definite nelle Parti Speciali del Modello, in violazione ai principi della trasparenza e della verificabilità;
- 3) violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure vigenti ovvero laddove sia negato l'accesso alle informazioni ed alla documentazione richiesti dall'Organismo di Vigilanza;
- 4) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma ed al sistema delle deleghe;
- 5) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione del Codice Etico e delle procedure vigenti nelle potenziali aree a rischio, così come definite dalle Parti Speciali del Modello;
- 6) inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri Dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- 7) mancata comunicazione, formazione, aggiornamento al personale interno ed esterno operante nelle potenziali aree a rischio così come individuate dalle parti speciali del Modello.

6.3 Le sanzioni


Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari.

6.3.1 Le misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci

A seconda della gravità dell'infrazione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, adotterà le misure cautelative ritenute più idonee nell'ambito della vigente normativa, compresa la revoca dell'incarico conferito al soggetto.

Nei casi ritenuti di maggiore gravità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, convocherà l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà delle società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	---	---

6.3.2 Le misure e le sanzioni nei confronti dei Dipendenti IPEM

L'inosservanza delle procedure descritte nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da IPEM ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico comporteranno l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/1970 ed eventuali norme speciali applicabili.

Le violazioni del Modello comportano le sanzioni previste dal C.C.N.L. degli "Addetti all'industria chimica settore lubrificanti e gpl". Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate al paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione verranno comminati, sulla base del CCNL di categoria, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) Richiamo verbale
- b) Ammonizione scritta
- c) Multa
- c) Sospensione
- d) Licenziamento

6.3.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti della Società, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti industriali.

6.3.4 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con IPEM

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da IPEM ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice di comportamento da parte di:

- fornitori;
- clienti;
- Collaboratori, Partners Commerciali

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

- Altri soggetti terzi aventi rapporti contrattuali/commerciali con IPEM

può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

6.4 Il titolare del potere del sanzionatorio

Per fatti, atti od omissioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, ad esclusione della sola sanzione del richiamo verbale, titolare del potere sanzionatorio è l'organo statutario pro tempore munito dei necessari poteri.

Per la sanzione del richiamo verbale si applicano, anche per i fatti, gli atti od le omissioni rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/01 le attribuzioni di ruoli e prerogative determinabili dall'Organigramma Aziendale, dal CCNL e dalla legislazione pro tempore vigenti.

7. Funzione e struttura delle Parti Speciali

Il Modello si compone di una **parte generale** che contiene i principi fondamentali del Modello applicabili alla Società nel suo complesso e da distinte **parti speciali**.

Le **Parti Speciali** sono composte da:

- 1) una parte speciale preliminare (**parte Speciale A**) dedicata alle regole generali (**Codice di Comportamento o Etico**) cui deve uniformarsi la condotta degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Partners commerciali, dei Collaboratori o consulenti e dei soggetti esterni che operano in nome e/ o per conto della Società o che abbiano con questa rapporti di natura commerciale (qui di seguito, per brevità, definiti semplicemente "Destinatari");
- 2) da **specifiche Parti Speciali** dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto e considerati rilevanti sulla base della realtà gestionale ed operativa della Società e dell'ultima mappatura del rischio condotta nel corrente anno.

Le parti speciali sono le seguenti:

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

- Parte Speciale B - Reati contro la P.A. ed il patrimonio
- Parte Speciale C (Reati Societari) e C-Bis (Corruzione ed istigazione fra privati)
- Parte Speciale D – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro
- Parte Speciale E – Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
- Parte Speciale F – Reati Ambientali
- Parte Speciale G – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Parte Speciale H – Delitti contro la personalità individuale
- Parte Speciale I – Delitti Informatici e trattamento illecito dei dati
- Parte Speciale L – Delitti di criminalità organizzata
- Parte speciale M – Reati tributari
- Parte Speciale N – Altri reati.

Nelle Parti Speciali dedicate ai reati ritenuti rilevanti dalla Società vengono descritti:

- la tipologia del reato/i presupposto
- le potenziali aree a rischio (c.d. aree sensibili)e le funzioni aziendali coinvolte;
- i principi generali di comportamento e di attuazione nelle principali aree a rischio;
- i principi procedurali specifici vincolanti ed inderogabili da considerare quali indicazioni da seguire anche nella redazione delle eventuali procedure operative pro tempore vigenti;
- istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza.

 IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
--	---	---------------------------------

ALLEGATO 1 - Reati previsti dal Decreto

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1.1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. (artt. 24 D.Lgs. 231/01)


- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

1.2 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/01) [integrato dalla Legge Anticorruzione e dalla Legge Spazzacorrotti]

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art.322 comma 1-3 c.p.);
- Istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art.322 comma 2-4 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art.322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [introdotto dalla L. 48/2008, art. 7; successivamente integrato dal D.L. 105/2019 in materia di sicurezza nazionale cibernetica convertito dalla Legge 133/2019]

- falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	---	---


- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-quinquies c.p.);
- delitti di cui all'art.1, comma 11, del decreto legge 21/09/2019 n.105 in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) [introdotto dalla L. 94/2009, art. 2, co. 29]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

4. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valore di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (c.d. Reati di falso nummario) (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [introdotto dalla L. 409/2001, art. 6 e dalla L. 99/2009, art. 15]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

 IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
--	--	--

5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01) [introdotto dalla L. 99/2009, art. 15]


- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

6. Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [introdotto dal D. Lgs. 61/2002, art.3 e successivamente integrato dalla legge 262/2005, dalla legge anticorruzione, dalla legge 69/2015 e dal Dlgs.38/2018]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art.2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotata (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art.2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione fra privati (art.2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione fra privati (art.2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01). [introdotto dalla L. 07/2003, art. 3].

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art.270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art.270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazioni di trasferimenti per finalità di terrorismo (art.270 quater.1 c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art.270 quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art.270 sexies c.p.);
- Attentato con finalità terroristiche o di eversione (art.280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art.280 bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art.289 bis c.p.);

 <p>IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A.</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p>Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
---	---	--

- Istigazione a commettere alcuni dei delitti di cui sopra (art.302 c.p.);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art.1 L.15/1980)
- Art.2 Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. Convenzione di New York del 09/12/1999.

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/01) [introdotto dalla L. 07/2006, art. 8].

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583-bis c.p.)

9. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [introdotto dalla L. 228/2003, art. 5 e successivamente modificato dalla legge 38/2006, dal Dlgs.39/2014 e dalla legge 199/2016].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art.609 undecies c.p.).

10. Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [introdotti dalla L. 62/2005, art. 9].


- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185);
- Confisca (art.187 c.p.).

11. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [introdotto dalla L. 123/2007, art. 9 e successivamente modificato dal dlgs.81/2008].

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [introdotto dal D. Lgs. 231/2007, art. 63 co. 3 e successivamente integrato dalla legge 186/2014]

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	---	---

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [introdotto dalla L. 99/2009, art. 15 e successivamente modificato dalla legge 116/2009 e dal Dlgs. 121/2011].

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01) [introdotto dalla L. 116/2009, art. 4 e successivamente aggiornato dalla legge 121/2011]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

15. Reati transnazionali [introdotti dalla L. 146/2006, artt. 3 e 10].

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:

- a) sia commesso in più di uno Stato;

IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	--	--


- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art.10 rubricato "responsabilità amministrativa" prevede la responsabilità dell'ente per i reati di cui al precedente articolo 3 e l'applicazione di sanzioni per quote per i reati di:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

16. Reati ambientali (art.25 undecies Dlgs. 231/01) [introdotto dal D. Lgs.121/2011, art.2 e successivamente integrato dalla legge 68/2015].

- Inquinamento Ambientale (Art.452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art.452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.);
- Delitti ambientali commessi quando sia coinvolta un'associazione a delinquere o di stampo mafioso (art.452-octies);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art.727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733-bis c.p.);
- Scarichi sul suolo (Dlgs.152/2006, art.103)
- Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Dlgs.152/2006, art.104)
- Scarichi reti fognarie (Dlgs.152/2006, art.107)
- Scarichi sostanze pericolose (Dlgs.152/2006, art.108)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza rispetto dei limiti di legge o senza autorizzazioni delle autorità competenti (Dlgs.152/2006, art.137, co. 2-3 e 5);
- Attività di gestione rifiuti non autorizzate (Dlgs.152/2006, art.251 co.1);
- Discarica non autorizzata (Dlgs.152/2006, art.256 co. 3-4);
- Miscelazione di rifiuti (Dlgs.152/2006, art.256 co.5);
- Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (Dlgs.152/2006, art.256 co.5);
- Bonifica dei siti (Dlgs.152/2006, art.257 co.1 e 2);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Dlgs.152/2006, art.258, co.4);
- Traffico illecito di rifiuti (art.259 co.1 Dlgs.152/2006)

 IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
--	--	--

- Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art.452 quater c.p., co.1);
- Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività(art.452 quater c.p., co.2);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art.260-bis co. 6,7,8)
- Superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria (Dlgs.152/2006, art.279 co.5);
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L.150/92);
- Misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente (L. 549/93);
- Inquinamento doloso e colposo provocato da navi (Dlgs.202/07, art.8 e 9);

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25 duodecies Dlg.231/01) [introdotto dal D. Lgs. 109/2012 e successivamente integrato dalla legge 161/2017].

- Impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto, o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge il rinnovo o il permesso sia stato revocato o annullato se: a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art.22, comma 12-bis, del D.Lgs 25 luglio 1998, nr.286);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5 del t.u. di cui al Dlg. 25 luglio 1998 n.286 e s.m.i.

18. Razzismo e xenofobia (art.25-terdecies Dlg. 231/01) [introdotto dalla legge 167/2017]

- propagande ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa - art.604-bis c.p.)

19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di giochi o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25-quaterdecies) [introdotto dalla legge 39/2019]

- frodi in competizioni sportive (art.1 legge 13 gennaio 1989 n.401);
- esercizio abusivo di attività di giochi o scommesse (art.4 legge 13 gennaio 1989 n.401)

20. Reati tributari (art.25-quinquiesdecies) [introdotto dal D.L. 124/2019 convertito in Legge 157/2019]

- art.2 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n.74: dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti
- art.3 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n.74: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- art.8 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n.74: emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art.10 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n.74: occultamento o distruzione di documenti contabili
- art.11 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n.74: sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	---	---------------------------------

ALLEGATO 2 – Modulo per la segnalazione di condotte illecite o irregolarità

<u>DATI DEL SEGNALANTE</u>	
<i>Nome e Cognome</i>	
<i>Qualifica e posizione professionale</i>	
<i>Tel./Cell.</i>	
<i>E-mail/pec</i>	
<u>CONDOTTA SEGNALATA</u>	
<i>Data e periodo in cui si è verificato il fatto</i>	<u>gg/mm/aa</u>
<i>Luogo fisico in cui si è verificato il fatto</i>	Ufficio: (indicare denominazione e sede) All'esterno dell'Ufficio: (indicare luogo e indirizzo)
<i>Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano:</i>	<input type="checkbox"/> Penalmente rilevanti <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione del Modello 231, del codice Etico o di procedure della Società <input type="checkbox"/> suscettibile di arrecare pregiudizio patrimoniale alla Società <input type="checkbox"/> suscettibile di arrecare pregiudizio all'immagine della Società <input type="checkbox"/> suscettibile di arrecare un danno alla salute e sicurezza dei dipendenti, cittadini o all'ambiente <input type="checkbox"/> suscettibile di arrecare un danno ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Società <input type="checkbox"/> altro (specificare)
<i>Descrizione del fatto (condotta o evento):</i>	1 _____

IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	--	--

	2 _____ 3 _____
<i>Autore/i del fatto:</i>	1 _____ 2 _____ 3 _____
<i>Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo:</i>	1 _____ 2 _____ 3 _____
<i>Eventuali allegati a sostegno della segnalazione:</i>	
<i>Consenso alla comunicazione del proprio nome all'incolpato:</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Luogo e data

Firma

La segnalazione può essere presentata:

- Mediante invio all'indirizzo di posta elettronica odv.ipem@gmail.com
- A mezzo servizio di posta ordinaria tramite invio della segnalazione in busta chiusa con la dicitura "riservata personale c.a. OdV IPEM e/o di un singolo componente"

<p>IPEM <u>INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE</u> <u>S.p.A</u></p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p>Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	--

APPENDICE – D.LGS. 231/2001

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE <u>S.p.A</u></p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
---	---	---

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Vigente al: 3-4-2020

Capo I
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I
Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilita' amministrativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e delle societa', associazioni od enti privi di personalita' giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Soggetti

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE <u>S.p.A</u></p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
---	---	---

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilita degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalita giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica.

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonche' agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2.

Principio di legalita'

1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilita' amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3.

Successione di leggi

1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce piu' reato o in relazione al quale non e' piu' prevista la responsabilita' amministrativa dell'ente, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui e' stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4.

Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui e' stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta e' formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5.

Responsabilita' dell'ente

1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attivita' nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalita' di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

((2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o piu' canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrita' dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identita' del segnalante nelle attivita' di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalita' informatiche, la riservatezza dell'identita' del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonche' di chi effettua con dolo o colpa grave

IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	---	---------------------------------

segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis puo' essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante e' nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.))

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, puo' formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. (6)

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

AGGIORNAMENTO (6)

Il Decreto 26 giugno 2003, n. 201 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per i codici di comportamento inviati al Ministero della giustizia fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001, decorre da tale data".

Art. 7.

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente e' responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, e' esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione

IPEM <u>INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE</u> <u>S.p.A</u>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	---	---

dell'organizzazione nonche' al tipo di attivita' svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attivita' nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attivita';

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8.

Autonomia delle responsabilita' dell'ente

1. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non e' stato identificato o non e' imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando e' concessa amnistia per un reato in relazione al quale e' prevista la sua responsabilita' e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente puo' rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Art. 9.

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10.

Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne' superiore a mille.

IPEM <u>INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE</u> <u>S.p.A</u>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	---	---

3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11.

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravita' del fatto, del grado della responsabilita' dell'ente nonche' dell'attivita' svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota e' fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota e' sempre di lire duecentomila.

Art. 12.

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria e' ridotta della meta' e non puo' comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuita';

2. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta' se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) e' stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione e' ridotta dalla meta' ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo' essere inferiore a lire venti milioni.

Art. 13.

Sanzioni interdittive


1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' e il reato e' stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato e' stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. **((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive))** hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	---	---

dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14.

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attivita' alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneita' delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione puo' anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attivita' comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attivita'.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15.

Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attivita' dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attivita' dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessita' la cui interruzione puo' provocare un grave pregiudizio alla collettivita';

b) l'interruzione dell'attivita' dell'ente puo' provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui e' situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita', il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attivita' in cui e' stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non puo' compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.


4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attivita' viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attivita' da parte del commissario non puo' essere disposta quando l'interruzione dell'attivita' consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16.

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Puo' essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio

 IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
--	--	--

dell'attivita' se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' ed e' gia' stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attivita'.

2. Il giudice puo' applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando e' gia' stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali e' prevista la sua responsabilita' e' sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17.

Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18.

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

((2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale)).

3. La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19.

Confisca

1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che puo' essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20.

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE <u>S.p.A</u></p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
---	--	--

Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21.

Pluralita' di illeciti

1. Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralita' di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attivita' e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito piu' grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non puo' comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piu' degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito piu' grave.

Art. 22.

Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione e' avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23.

Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attivita' dell'ente a cui e' stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato e' stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

((Responsabilita' amministrativa da reato))

IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	--	--

Art. 24.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita' o e' derivato un danno di particolare gravita'; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-bis

(Delitti informatici e trattamento illecito di dati).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, **((e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,))** si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-ter

(((Delitti di criminalita' organizzata).))

((1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del

IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	---	---------------------------------

codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3).

Art. 25

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita' e corruzione

((1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote)).

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

((5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)).

((5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2)).

Art. 25-bis

((Falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento).)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsita' in monete, in carte di pubblico credito ((, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	---	---------------------------------

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla meta';

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

((f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote)).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 **((, 461, 473 e 474))** del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25-bis.1

(((Delitti contro l'industria e il commercio).

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2).

Art. 25-ter

(Reati societari).

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

duecento a trecentotrenta quote; (9)

f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)

g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9)

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societa' controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; (9)

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9)

((s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.))

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo. (9)

IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	---	---------------------------------

AGGIORNAMENTO (9)

La L. 28 dicembre 2005, n. 262, ha disposto (con l'art. 39) che le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

Art. 25-quater

((*Delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*).))

((*1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) *se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
- b) *se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.))

Art. 25-quater.1

((*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*)))

((*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura e' commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato e' altresì revocato l'accreditamento.*

2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.))

Art. 25-quinquies

(*Delitti contro la personalita' individuale*).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) *per i delitti di cui agli articoli 600, 601 ((, 602 e 603-bis,)) la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonche' per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-sexies
(((Abusi di mercato).))

((1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)).

Art. 25-septies
(((Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).))

((1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.))

Art. 25-octies

(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita ((, **nonche' autoriciclaggio**))).

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis ((, **648-ter e 648-ter.1**)) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-novies

(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941. (17) ((**20**))

AGGIORNAMENTO (17)

La L. 3 agosto 2009, n. 116, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:

"Art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote"."

AGGIORNAMENTO (20)

La L. 3 agosto 2009, n. 116, come modificata dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:

"Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). !. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento

IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	---	---------------------------------

quote. ". "

Art. 25-decies

(((Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria).

!. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.))

Art. 25-undecies
(Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

((a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivit  ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote)).

((1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)))).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si

IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	---	---------------------------------

applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 25-duodecies.

(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare).

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

((1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno)).

Art. 25-terdecies

(((Razzismo e xenofobia).))

((1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3)).

Art. 25-quaterdecies

(((Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).))

((1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento

IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	---	---------------------------------

quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno)).

Art. 25-quinquiesdecies
(((Reati tributari).))

((1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).))

((37))

AGGIORNAMENTO (37)

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".

Art. 26.
Delitti tentati

IPEM <u>INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE</u> <u>S.p.A</u>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	---	---

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla meta' in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Responsabilita' patrimoniale dell'ente

Art. 27.

Responsabilita' patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28.

Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilita' per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29.

Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30.

Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilita' dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo e' limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale e' stato trasferito, anche in parte il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato.

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui e' rimasto o e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale il reato e' stato commesso.

Art. 31.

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione e' avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, e' applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facolta' dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32.

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilita' dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice puo' ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attivita' nell'ambito della quale sono state commesse nonche' delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione puo' essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato per cui e' stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33.

Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attivita' e' stato commesso il reato, il cessionario e' solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

IPEM <u>INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE</u> <u>S.p.A</u>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	--	--

2. L'obbligazione del cessionario e' limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 34.

Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonche', in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35.

Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36.

Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37.

Casi di improcedibilita'

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilita'.

Art. 38.

Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente e' riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE <u>S.p.A</u>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
--	--	--

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

a) e' stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;

b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero e' stato emesso il decreto penale di condanna;

c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39.

Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorita' giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilita':

a) la denominazione dell'ente e le generalita' del suo legale rappresentante;

b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

c) la sottoscrizione del difensore;

d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, e' depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero e' presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito e' rappresentato dal difensore.

Art. 40.

Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41.

Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo e' dichiarato contumace.

Art. 42.

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43.

Notificazioni all'ente

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE <u>S.p.A</u></p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
---	---	--

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

Prove

Art. 44.

Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:

a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;

b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

Misure cautelari

Art. 45.

Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può

IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	--	--

nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Art. 46.

Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47.

Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48.

Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49.

Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

cui si procede. In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attivita' nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale e' stata data garanzia e' devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50.

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu' proporzionata all'entita' del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51.

Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non puo' superare **((un anno))**.

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare puo' avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non puo' superare **((un anno e quattro mesi))**.

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari e' computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52.

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53.

Sequestro preventivo

1. Il giudice puo' disporre il sequestro delle cose di cui e'

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

((1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto societa', aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonche' quote azionarie o liquidita' anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuita' e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorita' giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalita' l'autorita' giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e puo' nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di societa' che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89)).

Art. 54.

Sequestro conservativo

1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55.

Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalita' del suo legale rappresentante nonche' il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 e' comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui e' consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato e' attribuito.

Art. 56.

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57.

Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58.

Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59.

Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60.

Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Art. 61.

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE <u>S.p.A</u></p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
---	--	--

contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Art. 62.

Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63.

Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64.

Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII

Giudizio

Art. 65.

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice puo' disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attivita' di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilita' di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66.

Sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67.

Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione e' estinta per prescrizione.

Art. 68.

Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69.

Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attivita' o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70.

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente

IPEM <u>INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE</u> <u>S.p.A</u>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	--	--

responsabile, il giudice da' atto nel dispositivo che la sentenza e' pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

Impugnazioni

Art. 71.

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilita' amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente puo' proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

2. Contro la sentenza che applica una o piu' sanzioni interdittive, l'ente puo' sempre proporre appello anche se questo non e' ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero puo' proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72.

Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73.

Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

Esecuzione

Art. 74.

Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e' il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comma 1 e' pure competente per i provvedimenti relativi:

a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi

IPEM <u>INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE</u> <u>S.p.A</u>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	--	--

previsti dall'articolo 3;

b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;

c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;

d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando e' applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attivita', il giudice, su richiesta dell'ente, puo' autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attivita' interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75

((**ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155**))

Art. 76.

Publicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77.

Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78.

Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, puo' richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

2. La richiesta e' presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice puo' sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella gia' applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravita'

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79.

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita' dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale e' richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalita'.

2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attivita' svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entita' del profitto da sottoporre a confisca e le modalita' con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Le spese relative all'attivita' svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80

((**ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313**))

Art. 81

((**ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313**))

Art. 82

((**ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313**))

Capo IV

Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83.

Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente e' stata gia' applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione gia' sofferta e' computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84.

Comunicazioni alle autorita' di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorita' che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Parte Generale</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;

b) ((**LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313**));

c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 giugno 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Fassino, Ministro della giustizia
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero

Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie

Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino

PARTE SPECIALE

IPEM <u>INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE</u> <u>S.p.A</u>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico	Edizione nr.4 del 28/04/2020
---	--	---

PARTE SPECIALE “A” CODICE ETICO

(art. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001)

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

1. Premessa

IPEM così come disposto dagli artt.6 e 7 del D.Lgs.231/2001 ha adottato all'interno del Modello 231 un proprio Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione di IPEM con delibera del 20 dicembre 2010 e successivamente a seguito degli aggiornamenti del Modello con delibere del 12 marzo 2013 e del 18 marzo 2016 e con quella che ha approvato la presente quarta edizione del Modello 231.

Questo Codice detta una serie di regole comportamentali a cui tutti coloro che operano per IPEM (tutti i dipendenti, amministratori, sindaci, management, collaboratori interni, consulenti, fornitori, Partners commerciali; d'ora in poi per brevità "Destinatari") devono attenersi al fine di prevenire la commissione di reati considerati dal sopraccitato Decreto nonché definire quei comportamenti NON etici (quei comportamenti assunti da chiunque che costituiscono violazione delle regole della civile convivenza e dei corretti rapporti sociali e commerciali).

IPEM s'impegna a promuovere la conoscenza del Codice a tutti i Destinatari nonché a portarlo a conoscenza di tutti coloro con i quali intrattiene relazioni.

L'OdV si farà carico di valutare con il supporto della Direzione aziendale, ed eventualmente anche di consulenti esterni, il grado di attuazione del Codice stesso e l'eventuale necessità di integrazioni e/o modifiche.

2. Contenuti del Codice Etico

2.1 Principi generali

Principi imprescindibili per IPEM sono l'osservanza della legge e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera, il rispetto dell'integrità etica e della correttezza.

Tutti i Destinatari hanno l'obbligo di rispettare i suddetti principi.

La conduzione degli affari e delle attività aziendali sono svolte in un quadro di trasparenza, onestà, correttezza e buona fede e nel rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza.

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi interlocutori, IPEM non consente alcun tipo di discriminazione o condizionamento in base all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose rifiutando in generale ogni indebita ingerenza nella sfera privata.

La Società riconosce la tutela dell'Ambiente come valore primario a partire dalla gestione delle attività quotidiane sino alle scelte operative.

2.2 Conformità a leggi e regolamenti: principio di legalità.

La **legalità** è il pilastro su cui regge l'intero Codice Etico di IPEM. Infatti, l'intera organizzazione aziendale (da intendersi nella più ampia accezione) opera nel rispetto rigoroso di leggi, regolamenti e normative vigenti in Italia e/o nella Comunità Europea. In nessun caso è giustificata la violazione di questo principio.

Tutti i Destinatari sono tenuti, nell'ambito delle proprie competenze/funzioni, a conoscere ed osservare le leggi vigenti, sia quelle italiane sia quelle del Paese in cui si trovano occasionalmente per ragioni di lavoro o in cui risiedono. Nessun Destinatario può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare le leggi italiane o di un Paese estero ove la Società svolga la propria attività o dove ha comunque interessi diretti o indiretti.

Poichè questo principio è valido NON solo verso i propri Dipendenti ma anche nei confronti degli altri Destinatari, IPEM non inizierà o proseguirà rapporti con chi non intenderà allinearsi ad esso.

La società opera nel rispetto dei diritti del lavoro, della libertà sindacale, della salvaguardia della dignità, della salute e della sicurezza degli ambiti operativi e ripudia ogni sorta di discriminazione, di lavoro forzato, di lavoro minorile e ogni forma di corruzione.

La società e tutti i suoi collaboratori non devono mai essere implicati o coinvolti in attività illecite e in attività con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, in operazioni che possano comportare la ricettazione, il riciclaggio o l'impiego di proventi da attività criminali o illecite, in operazioni derivanti dall'utilizzo di informazioni privilegiate anche su strumenti finanziari comunque acquisite, in reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, in delitti informatici e trattamenti illeciti di dati, in delitti contro l'industria e il commercio e in delitti in materia di violazioni del diritto d'autore. Nel seguito del documento sono disciplinate le forme minime di diffusione del presente Codice che potranno essere integrate al fine di garantire la sua corretta, completa e capillare pubblicità.

2.3 Regole di comportamento

La società opera oltre che nel rispetto della legge, come sopra indicato, anche nel rispetto di valori che hanno natura essenzialmente "morale". Questi principi devono essere rispettati da tutti coloro che, a vario titolo, operano nell'interesse della società, all'interno ed all'esterno della stessa.

Essi possono così sintetizzarsi:

- a) *Onestà*: è necessaria per ottenere credibilità sia all'interno che all'esterno dell'azienda e ad instaurare rapporti di fiducia con tutti gli interlocutori. Come conseguenza di questo principio IPEM esclude il ricorso alla corruzione in ogni sua forma.
- b) *Buona fede*: presuppone che il modo di agire di ciascuno debba essere sempre corretto e finalizzato a non ledere o danneggiare alcuno.
- c) *Correttezza*: implica il rispetto, da parte di tutti, nell'adempimento delle proprie funzioni, dei diritti di ogni soggetto comunque coinvolto nell'attività lavorativa o professionale. Tale rispetto è da intendersi anche sotto il profilo delle opportunità, della privacy e del decoro. Il principio implica, altresì, il rifiuto di qualsiasi situazione che crei arbitrarie discriminazioni nei confronti del personale, nonché conflitti di interesse sostanziale fra ciascun Lavoratore e la Società.
- d) *Lealtà*: a tutti i dipendenti si richiedono un comportamento leale, diligente e rispettoso del contratto di lavoro e delle disposizioni aziendali; la collaborazione di tutti è fondamentale per il buon andamento dell'azienda. Ciò significa in primo luogo perseguire con impegno, tempestività e diligenza gli obiettivi indicati dall'azienda e dai responsabili diretti, lavorando nel rispetto delle procedure. Il principio di lealtà implica:
 - il rispetto del Codice Etico e, per chi ha responsabilità di gestione di altre persone, l'impegno di farlo rispettare;

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

- farsi carico dell'interesse dell'azienda in ogni circostanza lavorativa, ad esempio nell'adempimento di obblighi contrattuali da parte di fornitori;
- la buona fede in ogni attività o decisione, il rispetto delle promesse e della parola data, degli usi evitando metodi che mirino a procurare a sé vantaggi avvalendosi di atteggiamenti equivoci, malintesi etc.

Il comportamento leale e corretto verso l'azienda comporta anche l'impegno a garantire l'integrità dei beni aziendali, che è richiesto a tutti i dipendenti ed a tutti coloro che a vario titolo hanno accesso alle strutture aziendali:

- a ciascuno è richiesto di operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo;
- ogni dipendente deve usare con scrupolo e parsimonia i beni aziendali a lui affidati; evitando di utilizzarli impropriamente ed in modo tale da essere causa di danno o riduzione di efficienza, oppure in contrasto con l'interesse dell'azienda.
- tutti sono tenuti alla cura ed alla protezione delle risorse che sono loro affidate: devono quindi mettere in atto le misure più opportune per evitare i furti; devono informare subito il proprio superiore gerarchico o il Responsabile della sicurezza, di eventuali lacune del sistema di sicurezza, di minacce o eventi potenzialmente dannosi per IPEM.

Tra i beni aziendali assumono particolare rilievo le informazioni e i dati in possesso di IPEM relativi a soggetti esterni (clienti, fornitori, consulenti). L'azienda adotta adeguate procedure per garantire l'integrità dell'informazione e la loro riservatezza anche ai sensi della normativa sulla privacy.

Proteggere le risorse aziendali significa quindi NON divulgare all'esterno informazioni che riguardano le attività di IPEM e non permettere che informazioni riservate possano giungere a conoscenza di persone all'interno e all'esterno dell'azienda diverse dal personale autorizzato al loro trattamento.

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

Ogni dipendente è inoltre responsabile delle applicazioni informatiche che l'azienda mette a sua disposizione per lo svolgimento delle proprie mansioni; egli quindi:

- adotta scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, per non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non invia messaggi di posta elettronica con contenuto minatorio o ingiurioso, linguaggio di basso livello, commenti inappropriati che possono recare offesa ad altri e danno all'immagine aziendale;
- non naviga su siti internet con contenuti indecorosi o offensivi;
- in generale, non utilizza le dotazioni informatiche per scopi illegali o che possano comunque comprometterne la funzionalità rispetto agli utilizzi aziendali e che esulano dall'attività lavorativa.

e) *Imparzialità*: implica valutazioni e decisioni obiettive. In particolare, i Destinatari devono evitare quei comportamenti finalizzati a favorire alcun gruppo d'interesse o singole persone, nonché devono astenersi da qualsivoglia discriminazione sul presupposto dell'età, dello stato di salute, del sesso, della religione, della razza o di opinioni politiche e culturali o comunque di qualunque altro elemento che riguardi esclusivamente la sfera privata.

f) *Equità*: è principio base del comportamento leale ed imparziale. Rappresenta la capacità di mantenere un bilanciamento costante tra gli interessi particolari e generali, del singolo e dell'azienda, di tutti coloro che operano per conto della società. Questo principio, rilevante in una molteplicità di rapporti, assume particolare significato nell'ambito del trattamento delle persone, di cui è necessario considerare equamente le capacità ed i meriti, oltre che i doveri.

g) *Trasparenza*: trattasi di principio fondamentale che ciascuno deve osservare sia nell'agire, sia nel comunicare e sia nell'informare. Riguarda la sfera della gestione aziendale in generale, che deve essere sempre chiara e verificabile, e riguarda la comunicazione di informazioni sull'azienda verso l'esterno. La comunicazione, sia orale sia scritta, in particolare, oltre a dover sempre seguire le procedure stabilite, deve essere semplice, veritiera e di facile ed immediata comprensione da parte del soggetto a cui è indirizzata.

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

- h) Responsabilità, Professionalità e collaborazione:* tutti i Destinatari devono svolgere le proprie attività in modo responsabile e consapevole (nel senso di coscienza dei propri doveri e delle conseguenze che possono derivare dai propri comportamenti) nonché in modo professionale (utilizzando la specifica competenza e capacità richiesta dal caso); devono collaborare attivamente con la società e con i terzi per il raggiungimento del proprio obiettivo o di un obiettivo comune.
- i) merito:* nelle decisioni inerenti la scelta e la valutazione dei collaboratori, dei fornitori ed in generale dei terzi con cui la società intende intrattenere rapporti di natura commerciale, si devono privilegiare criteri di merito (attinenti cioè alla qualità, capacità di produrre risultati positivi).
- j) Tutela dell'ambiente:* la Società si impegna al rispetto delle leggi in materia ambientale vigenti nel territorio in cui opera. Tiene conto delle problematiche ambientali nelle proprie scelte aziendali anche al di là del mero vincolo normativo, laddove sia operativamente e tecnologicamente possibile adottare metodi più ecologici che consentano di ridurre un effetto ambientale negativo derivante dalla propria attività. A tal fine la IPEM si impegna a:
- condurre la propria attività ed effettuare i propri investimenti in maniera socialmente responsabile dal punto di vista ambientale;
 - orientare le proprie scelte in modo da garantire un corretto equilibrio fra iniziativa economica ed esigenze ambientali;
 - adempiere in modo sistematico a tutti i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale;
 - favorire comportamenti da parte di tutti coloro che operano in nome e/o per conto della Società ai fini della corretta gestione dei rifiuti e dei materiali riciclabili, del risparmio energetico;
 - informare, stimolare e sensibilizzare tutto il personale, per promuovere un'adeguata coscienza ambientale e della prevenzione dell'inquinamento in genere;

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

- assicurare comunicazioni complete ed esaustive con la comunità nel rispetto delle leggi vigenti;
- al personale è chiesta attiva collaborazione per la gestione ambientale ed il miglioramento continuo della tutela dell'ambiente.

Spetta principalmente agli Amministratori, ai Dirigenti ed ai Responsabili di IPEM rappresentare, con il loro operato, un esempio per tutto il personale, attenendosi, nello svolgimento delle proprie funzioni ai principi sopra indicati, alle procedure ed ai regolamenti aziendali, curandone la diffusione fra i dipendenti e sollecitandoli a presentare richieste di chiarimenti e/o proposte di aggiornamento.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, il rispetto dei valori etici sopra indicati comporta il divieto specifico di:

- intrattenere rapporti di lavoro anche alle dipendenze di terzi;
- assumere, senza preventivo consenso scritto, incarichi di consulenza o altri incarichi e/o responsabilità che siano incompatibili con il corretto svolgimento dell'incarico presso IPEM;
- trarre vantaggi personali (economici o patrimoniali) dai rapporti con terzi che siano per qualsiasi ragione in rapporto con la Società;
- svolgere attività che possano essere contrarie agli interessi della Società (perché ad esempio in concorrenza con essa);
- accedere ad informazioni disponibili in azienda, qualora ciò non sia strettamente necessario per l'esercizio della propria attività lavorativa.

3. Norme in materia di conflitto di interessi

Tra la IPEM ed i propri dipendenti sussiste un rapporto di piena fiducia, nell'ambito del quale è dovere primario del dipendente utilizzare i beni dell'impresa e le proprie capacità lavorative per la realizzazione dell'interesse societario, in conformità dei principi del Codice Etico.

Un "conflitto di interesse" (tra l'interesse personale e quello dell'azienda) si manifesta quando un dipendente, un amministratore e un collaboratore abbia un interesse di natura personale, finanziaria o di altro genere, in determinate attività connesse con quelle di IPEM che potrebbero

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

condizionare la capacità di operare nell'interesse della società e da cui potrebbe trarre un vantaggio immediato o differito per sé stesso o per propri familiari a discapito della società stessa.

Pertanto, nella conduzione di qualsiasi attività all'interno della società gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo di IPEM devono evitare tali situazioni di conflitto che possono fra l'altro risultare pregiudizievoli per l'immagine della società.

Tali soggetti devono, quindi, escludere ogni possibilità di incrociare o sovrapporre, strumentalizzando, la mansione che ricoprono nell'azienda, con le attività economiche rispondenti ad una logica personale e/o familiare; in altre parole essi non devono perseguire, nell'espletamento della propria attività lavorativa interessi in contrasto con quelli dell'azienda, e non devono condizionare a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi, opportunità di affari di IPEM.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono rappresentare o provocare situazioni di conflitto di interesse i seguenti casi:

- spendere il nome della società, senza essere stato a ciò espressamente autorizzato per iscritto, per procurare vantaggi personali a sé o a terzi;
- conferire personalmente o agire per far conferire incarichi a soggetti collegati da rapporti di affinità, parentela o amicizia, a prescindere dalla valutazione di criteri di merito;
- svolgere una funzione di vertice (amministratore, dirigente) e avere interessi economici con fornitori, clienti, concorrenti (incarichi professionali, possesso di azioni etc.);
- approfittare personalmente, o tramite propri familiari, di opportunità di affari di cui si è venuti a conoscenza in conseguenza della propria attività lavorativa;
- accettare somme di denaro, favori, utilità da persone o da aziende che intendono entrare in rapporti d'affari con la IPEM;
- accettare, in relazione allo svolgimento di una funzione per conto della società, omaggi, regali, doni etc.. da clienti, fornitori o terzi qualora tali liberalità possano apparire eccedenti la normale prassi commerciale. Nel caso in cui si verifichi tale circostanza il ricevente dovrà darne opportuna comunicazione al proprio superiore gerarchico per le valutazioni del caso (es. restituzione al mittente).

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

Può inoltre sorgere conflitto di interesse nel caso in cui un familiare presti lavoro per un fornitore, un cliente o un concorrente o abbia un significativo interesse finanziario in essi. L'interesse finanziario viene considerato significativo se il dipendente o il familiare possiede una quota di capitale tale da avere una influenza non marginale negli organi decisionali della società.

Sono considerati familiari i coniugi, i fratelli, le sorelle, i genitori, i parenti acquisiti, i figli o i conviventi.

Tutti i Destinatari, in generale, **devono astenersi** dallo svolgere attività in conflitto di interesse in quanto potrebbe esserne seriamente influenzata l'obiettività di giudizio.

I dipendenti e i collaboratori interni hanno l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al proprio superiore gerarchico delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che li coinvolgono.

Gli Amministratori e sindaci devono comunicare espressamente agli altri membri dell'organo di cui fanno parte la presenza di conflitti di interessi che li riguarda in prima persona.

Al fine di rendere pienamente efficace quanto sopra descritto, la Società si impegna a documentare costantemente il processo di rilevamento e monitoraggio dei potenziali conflitti di interesse attraverso, ad esempio:

- per i Soggetti Interni - Attestazioni firmate di assenza di conflitti di interesse in essere in base a normale diligenza. Le attestazione devono essere firmate da tutti i dipendenti successivamente all'adozione del presente documento e all'assunzione se successiva all'adozione del Modello. Con tale attestazione il Dipendente si impegna a segnalare tempestivamente al proprio Responsabile Gerarchico eventuali conflitti di interesse che dovessero presentarsi nel corso del rapporto con la Società;
- per i Soggetti Terzi – dare adeguata informativa anche attraverso la pubblicità del presente documento dell'obbligo di comunicare tempestivamente la presenza di un conflitto di interesse.

Le modalità di rilevazione sopra esposte devono ritenersi esempi rimanendo quindi possibile l'adozione di altre modalità operative di volta in volta riconosciute idonee a garantire la rilevazione ed il monitoraggio del fenomeno.

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

4. Rapporti con le risorse umane

4.1 Principi Generali

La società:

- riconosce la centralità delle risorse umane per l'esistenza dell'impresa;
- assume tutto il personale con regolare contratto di lavoro nel rispetto della normativa in vigore e provvede al pagamento di tutti gli oneri contributivi nei tempi e nella misura stabiliti dalla normativa vigente. Non è consentita pertanto alcuna forma di lavoro irregolare o lavoro "nero".

In caso di assunzione di cittadini stranieri verifica preventivamente la presenza di regolare permesso di soggiorno nonché procede all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa applicabile. Effettua la ricerca e la selezione del personale in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, con criteri di oggettività, trasparenza, garanzia di pari opportunità e nel rispetto della privacy dei candidati. Per favorire una immediata e accelerata conoscenza e una più rapida integrazione nella vita e nella cultura dell'azienda, IPEM si impegna a fornire ad ogni dipendente, all'atto dell'assunzione e durante il primo periodo di inserimento, accurate informazioni con particolare riferimento alle norme che regolano il proprio rapporto di lavoro, alle norme e procedure di prevenzione relative alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro, alle politiche aziendali e alle norme del Codice Etico. Nell'ambito dello svolgimento delle attività lavorative, si impegna a tutelare la dignità, la salute, l'integrità, la libertà, la reputazione di ciascuno e il diritto di non essere arbitrariamente discriminati. IPEM è consapevole che il sistema di gestione e sviluppo delle risorse umane deve essere costituito dalla valutazione delle competenze espresse e del potenziale di competenze possedute dalle persone in coerente correlazione con le esigenze aziendali attuali e future e con l'individuazione delle posizioni chiave per lo sviluppo strategico. IPEM si impegna ad effettuare questa valutazione per l'attribuzione di incarichi di responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale e per la crescita professionale; remunera i propri dipendenti sulla base del ruolo ricoperto, della loro

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

professionalità e dei risultati conseguiti. Nei limiti delle informazioni disponibili, al fine di evitare potenziali indebiti vantaggi nell'ambito della gestione delle risorse umane, IPEM si adopera per evitare qualsiasi forma di clientelismo, favoritismo e nepotismo anche derivante dalla presenza di vincoli di parentela all'interno della stessa struttura gerarchica e della Società.

- si impegna a formare costantemente le proprie risorse umane. Tale impegno è volto ad un continuo potenziamento delle capacità tecnico/ operative di ciascuno e, congiuntamente, alla promozione e diffusione dei contenuti del Modello 231 adottato. In tale ambito, particolare attenzione è riservata ai temi legati alla Sicurezza e Salute sul posto di lavoro¹;

La società s'impegna a selezionare ciascun dipendente, consulente, collaboratore, a vario titolo, secondo i principi e valori etici di cui sopra (onestà, lealtà, capacità, merito, professionalità, serietà, preparazione tecnica etc..) operando affinché le risorse acquisite corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze aziendali ed evitando favoritismi di sorta.

Ogni soggetto, in seguito alla sottoscrizione del contratto di lavoro, è esaurientemente informato in merito alle caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere; agli elementi normativi e contributivi del contratto ed alle procedure in uso presso la Società.

Nell'evoluzione del rapporto di lavoro IPEM, s'impegna a creare e mantenere le condizioni necessarie affinché le capacità e competenze di ciascuno possano costantemente ampliarsi.

4.2 Ambiente di Lavoro e sicurezza dei lavoratori

Nell'ambito delle strategie aziendali IPEM ritiene obiettivi prioritari la prevenzione e il controllo degli incidenti rilevanti, nonché la salvaguardia dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

In quest'ottica, IPEM è costantemente impegnata in un attivo programma d'identificazione e di gestione di tutti i fattori che hanno o possono avere incidenza sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, adempiendo ad ogni attività prevista dalla normativa vigente.

¹ Per il dettaglio delle modalità operative/ organizzative relative alla gestione della formazione in tale ambito si rimanda alle procedure/ disposizioni interne pro tempore vigenti.

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

IPEM s’impegna a creare un ambiente di lavoro che garantisca a tutti coloro che interagiscono con la società condizioni rispettose della dignità personale, in modo tale che le caratteristiche dei singoli non possono dar luogo a condizionamenti e discriminazioni.

A tal proposito la Società non ammette:

- comportamenti lesivi dell’integrità fisica della persona;
- comportamenti lesivi dell’integrità psicologica e della dignità della persona;
- comportamenti discriminatori o ritorsioni basati sulla diversità di razza, lingua, fede e religione, appartenenza politica e sindacale, nazionalità, etnia, età, sesso, orientamento sessuale, stato coniugale, invalidità, aspetto fisico e condizioni economico-sociali;
- molestie sessuali.

In questo senso ogni destinatario deve attivamente collaborare per mantenere un clima di reciproco rispetto dell’integrità, della libertà, della dignità, della reputazione di ciascuno.

La Società offre ai lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che essi possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazioni e li remunera in base alla loro professionalità, ruolo e risultati raggiunti, fornendo i mezzi e le condizioni di lavoro più propizie alla realizzazione professionale ed al raggiungimento del benessere.

IPEM s’impegna altresì al rispetto delle leggi in materia ambientale (per questo aspetto ed in genere per quello relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori si veda la parte speciale D ed F).

4.3 Molestie e Mobbing sul posto di lavoro

La Società esige che, nelle relazioni di lavoro interne ed esterne, non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di *mobbing* che sono tutti, senza eccezioni, proibite.

Sono considerati tali:

- creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento e/o discriminazione nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- porre in essere ingiustificate interferenze con l’esecuzione di prestazioni lavorative altrui;

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

- ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale.

E' vietata qualsiasi forma di violenza o molestia, sia di carattere sessuale sia riferita a diversità culturali e personali. In particolare sono considerati tali:

- subordinare qualsiasi decisione di rilevanza lavorativa all'accettazione di favori sessuali o alle diversità personali e culturali;
- indurre i propri collaboratori a favori sessuali mediante influenza della propria superiorità gerarchica o ruolo;
- proporre relazioni interpersonali nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento;
- alludere a disabilità o menomazioni fisiche o psichiche o a forme di diversità culturale, religiosa o di orientamento sessuale.

4.4 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo

Tutti coloro che operano all'interno di IPEM devono contribuire e cooperare personalmente a mantenere un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro.

L'uso di sostanza alcoliche, stupefacenti o di analogo effetto nel corso della prestazione lavorativa o nei luoghi di lavoro è considerato consapevole assunzione di pregiudicare tali caratteristiche ambientali.

Pertanto, è fatto espresso divieto di:

- detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze alcoliche, stupefacenti, o di analogo effetto nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro;
- fumare nei luoghi di lavoro.

4.5 Contrasto alla xenofobia ed al razzismo

La Società ha come valore imprescindibile il contrasto ad ogni forma ed espressione di razzismo e xenofobia.

Essa pertanto ripudia qualunque attività che possa comportare la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico nonché la diffusione delle idee che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232 nonché dall'art.604-bis c.p.. Ripudia inoltre ogni forma di istigazione e incitamento a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

4.6 Rispetto della normativa in materia della incolumità e personalità individuale

La Società ha come valore imprescindibile la tutela della incolumità della persona, della libertà e della personalità individuale. Essa pertanto ripudia qualunque attività che possa comportare una lesione dell'incolumità individuale e ogni possibile forma che possa favorire o alimentare l'espletamento di tali pratiche, nonché ogni possibile sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona.

La Società attribuisce altresì primaria rilevanza alla tutela dei minori e alla repressione dei comportamenti di sfruttamento di qualsiasi natura posti in essere nei confronti dei medesimi.

A tal fine è pertanto vietato e del tutto estraneo un utilizzo non corretto degli strumenti informatici della Società e, in particolare, un utilizzo dei medesimi volto a porre in essere o anche solo ad agevolare possibili condotte afferenti il reato di pornografia minorile, eventualmente avente ad oggetto anche immagini virtuali.

Inoltre, al fine di garantire il pieno rispetto della persona, la Società è impegnata a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, fornitori, collaboratori e partner, la normativa vigente a tutela del lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, attraverso la predisposizione di specifiche clausole risolutive del contratto che prevedono il rispetto del Codice Etico. Ogni dipendente o collaboratore che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano favorire la lesione della incolumità personale come sopra individuata, nonché costituire sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona, deve, salvi gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri superiori e all'Organismo di Vigilanza.

4.7 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

I Destinatari, ciascuno in ragione del proprio ruolo e responsabilità, devono assicurare e promuovere la tutela della salute e dell'integrità fisica delle persone, in quanto beni fondamentali

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

dell'individuo ed è assolutamente vietata qualsivoglia condotta anche solo potenzialmente lesiva dell'integrità sessuale femminile.

5. Rapporti con la collettività

5.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

IPEM coopera attivamente e pienamente con la Pubblica Amministrazione (come definita nella Parte Generale del Modello).

I dipendenti, collaboratori e consulenti di IPEM nei rapporti con questa devono tenere comportamenti caratterizzati dalla rigorosa osservanza della legge e dei regolamenti applicabili, oltre che dei valori etici indicati in precedenza.

Tali rapporti sono riservati esclusivamente alle funzioni e posizioni competenti, nel rispetto delle procedure aziendali interne.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte.

In ogni caso, non è mai consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione e a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, per influenzare o compensare un atto od omissione relativo al loro ufficio.

Non sono ammessi comportamenti illeciti, pratiche di corruzione o concussione, favori illegittimi, comportamenti collusivi nei confronti della pubblica amministrazione, sia commessi direttamente dagli organi amministrativi o dai suoi dipendenti sia commessi tramite soggetti che operano per conto di IPEM o che sono sottoposti a coordinamento e vigilanza da parte della Società. I principi sopra esposti, inderogabili e vincolanti, si traducono operativamente nelle procedure pro tempore formalizzate e vigenti, fermo restando il carattere di sussidiarietà che queste assumono rispetto al contenuto del presente Codice.

5.2 Rapporti con Autorità, Organi di Vigilanza ed Organi di controllo

La Società richiede che nei rapporti con Organi di vigilanza e Organi di controllo vengano sempre rispettati i valori etici precedentemente indicati. Il personale deve prestare la massima

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

disponibilità e cooperazione ai membri degli organi di vigilanza/controllo, per agevolare lo svolgimento delle loro funzioni, evitando comportamenti volti o idonei a occultare documenti, omettere informazioni rilevanti o, comunque, a impedire, ostacolare o condizionare indebitamente lo svolgimento dei controlli, nel rispetto dell'indipendenza delle funzioni e dei giudizi (es. informazioni errate o imprecise, opposizioni e rifiuti pretestuosi, ostruzionismo, assenza ingiustificata, ritardi nelle comunicazioni o nella consegna di documenti o nelle riunioni). E' fatto espresso divieto di indurre chiunque, con violenza, minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità giudiziaria.

Le informazioni fornite dovranno essere sempre chiare, veritiere e il più possibile complete.

I Destinatari, ciascuno in ragione del proprio ruolo e responsabilità, devono:

- assicurare adeguata collaborazione alle autorità competenti nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione dei fenomeni concernenti la contraffazione e la falsificazione di banconote, monete e qualsiasi altro mezzo di pagamento;
- assicurare adeguata collaborazione alle autorità competenti nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione dei fenomeni concernenti la contraffazione e la falsificazione di marchi o altri segni distintivi.

A sindaci, revisori e membri dell'OdV devono essere fornite tutte le notizie, anche potenzialmente utili, in relazione all'espletamento dei loro compiti, con il solo limite di rifiutare l'accesso a informazioni segrete e/o riservate o non pertinenti l'incarico senza aver prima ottenuto l'autorizzazione scritta del superiore gerarchico; questi a sua volta, dovrà verificare, prima di concedere l'autorizzazione, se il richiedente abbia motivo e diritto ad accedere alle specifiche informazioni richieste.

5.3 Organizzazioni politiche o sindacali.

Al fine di assicurare la massima trasparenza delle gestione, e per non favorire o discriminare alcuna organizzazione di carattere politico o sindacale, IPEM non eroga contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati o organizzazioni politiche o sindacali, a loro rappresentanti o candidati, tranne quelli eventualmente previsti da normative specifiche e previa approvazione del C.diA.

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

5.4 Rapporti con i mass media

I rapporti con i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, con gli interlocutori esterni devono essere tenuti solo da soggetti a ciò espressamente delegati in base alle deleghe formali pro tempore vigenti.

Qualsiasi richiesta di notizia da parte della stampa o dei mezzi di comunicazione e informazione ricevuta dalla Società deve essere comunicata alle funzioni aziendali deputate a effettuare le comunicazioni verso l'esterno, prima che sia assunto qualsivoglia impegno a rispondere alla richiesta.

In ogni caso, le comunicazioni verso l'esterno devono essere veritiere, corrette e accurate.

Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto di IPEM sono tenuti ad osservare la massima riservatezza, non divulgando né richiedendo indebitamente notizie, su: documenti, progetti, operazioni aziendali ed in generale su tutte le informazioni acquisite in ragione dell'attività lavorativa prestata.

In particolare, costituiscono informazioni riservate o segrete quelle oggetto di specifiche normative o regolamentazioni o quelle considerate riservate (come da contratti, accordi di riservatezza o altri strumenti informali).

Costituiscono, inoltre, informazioni riservate tutte le notizie apprese nello svolgimento dell'attività lavorativa, o comunque in occasione di essa, la cui diffusione ed utilizzazione possa provocare un pericolo o un danno all'azienda e/o un indebito guadagno del dipendente.

La violazione dei doveri di riservatezza da parte dei dipendenti o collaboratori inficia gravemente il rapporto di fiducia e può determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

5.5 Rapporti con enti senza fine di lucro e altri soggetti in condizioni di disagio.

Proprio in considerazione dei valori morali cui si ispira, la Società può erogare contributi, anche sotto forma di sponsorizzazioni, ad enti, organizzazioni, associazioni senza fini di lucro, costituite a norma di legge, che siano caratterizzate da un elevato valore scientifico o culturale o benefico (in ogni caso, diverse da quelle collegate alla Pubblica amministrazione e ad enti di natura politica o sindacale), e ad altri soggetti in condizione di disagio (es. portatori di handicap, soggetti bisognosi in ragione della loro condizione economica o sociale svantaggiata).

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

La forma di erogazione più opportuna, tenuto conto, tra l'altro, delle conseguenze di carattere fiscale, deve essere decisa previa autorizzazione da parte di soggetto pro tempore munito di adeguati poteri e risultare sempre opportunamente documentata ai sensi delle disposizioni tributarie applicabili oltre che delle specifiche procedure adottate della Società in materia di gestione degli omaggi.

5.6 Rapporti clienti-fornitori

I rapporti con i clienti e fornitori devono essere improntati al rispetto dei principi meglio definiti nel precedente paragrafo 2.

La selezione dei fornitori e gli acquisti dei beni, merci e servizi deve avvenire nel rispetto anche delle procedure interne pro tempore vigenti utilizzando esclusivamente parametri obiettivi quali la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità, l'efficienza.

Il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione resa ed i pagamenti non potranno essere effettuati ad un soggetto diverso dal fornitore.

Nelle transazioni commerciali è richiesta ed imposta particolare attenzione nella ricezione e/o rilascio di moneta, banconote, titoli di credito e valori in genere al fine di evitare il pericolo di immissione fra il pubblico di valori contraffatti o alterati. Resta fermo il principio generale, che deve essere recepito anche dalle eventuali procedure pro tempore in essere, secondo cui la Società ricorre a transazioni al di fuori del sistema bancario solo in casi eccezionali e per importi modesti.

Nei rapporti d'affari con clienti e fornitori IPEM non ammette, in alcuna forma, regali che possano essere interpretati come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conclusione di qualsiasi attività ad essa ricollegabile. Qualsiasi contributo aziendale che possa essere considerato una donazione deve essere preso in esame dall'Organismo di Vigilanza cui compete decidere se è conforme o meno alle leggi vigenti ed al Codice Etico.

Tali principi sono alla base delle procedure operative pro tempore vigenti attraverso le quali la Società disciplina la gestione degli omaggi e delle liberalità.

IPEM intrattiene rapporti d'affari solo con soggetti che esercitano attività lecite, finanziate con capitali di provenienza legittima. A tal fine effettua, per quanto possibile in base a normale

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

diligenza e tenuto conto delle usuali condizioni operative del settore di riferimento, controlli preventivi sull'organizzazione e l'onorabilità delle proprie controparti.

5.7 Rapporti con il mercato e con i concorrenti

IPEM pone la massima attenzione ai valori di leale concorrenza con gli altri operatori e assicura il rispetto delle vigenti norme antitrust e sulla libera concorrenza.

A chi agisce per conto della Società non è consentito, tra l'altro, prendere accordi, espressi o impliciti, con i concorrenti al fine di stabilire tariffe/prezzi e corrispettivi o relative modalità di determinazione, concordare volumi di transazioni, suddividere aree di attività, quote di mercato o clienti, per limitare indebitamente la concorrenza e incrementare i rispettivi profitti.

La società nel mese di settembre 2019 ha approvato il "Codice di Condotta Antitrust" ed ha nominato un Responsabile Antitrust. Il Codice Antitrust ha rafforzato i principi del libero mercato e della concorrenza già riconosciuti come valori fondamentali nel presente Codice Etico.

6. Rispetto della normativa in materia di antiterrorismo, di lotta ai reati transnazionali e di criminalità organizzata

La Società riconosce il primario valore dei principi di ordine democratico e di libera determinazione politica cui si informa lo Stato.

È pertanto vietato e del tutto estraneo qualsiasi comportamento:

- che possa costituire o essere collegato ad attività terroristica o di eversione dell'ordine democratico dello Stato;
- che possa costituire o essere collegato a reati transnazionali afferenti l'associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, nonché afferenti l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero ancora afferenti possibili violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine e relative al traffico di armi;

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

- che possa costituire o essere collegato alla fattispecie di associazione per delinquere così come individuata dall'art. 416 cp, anche con particolare riferimento a quelle forme associative specificamente individuate nel comma 6 e comma 7 del medesimo articolo.

Ogni dipendente o collaboratore che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano costituire attività terroristica di qualunque genere o connessa ai reati transnazionali e di criminalità organizzata sopra indicati, di aiuto o finanziamento a tali attività o comunque di eversione dell'ordine democratico deve, salvi gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri superiori e all'Organismo di Vigilanza.

7. Rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio

La Società garantisce la massima trasparenza, correttezza e buona fede nelle transazioni commerciali con tutte le controparti, predisponendo gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i reati di cui agli artt. 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio), 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648 ter 1 (autoriciclaggio) c.p. e si impegna ad osservare la normativa in materia di antiriciclaggio.

La Società verifica la correttezza degli incarichi conferiti a soggetti terzi, la regolarità dei pagamenti e dei flussi finanziari nonché degli adempimenti fiscali, della selezione dei soggetti offerenti i beni e servizi che la Società intende acquisire, della fissazione dei criteri di valutazione delle offerte e verifica altresì, nei limiti degli strumenti a propria disposizione, tutte le informazioni relative alla attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner.

8. Rispetto della normativa in materia di lotta ai delitti contro l'industria e il commercio ed in materia di diritto di autore

La Società impronta la propria condotta alla legalità e trasparenza in ogni settore della propria attività, ivi compresi i rapporti commerciali, e condanna ogni possibile forma di turbamento alla libertà dell'industria o del commercio, nonché ogni possibile forma di illecita concorrenza, di frode, di contraffazione o di usurpazione di titoli di proprietà industriale, richiamando tutti coloro che operano nell'interesse della Società al rispetto della normativa esistente a tutela degli

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	--

strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, a tutela dell'industria e del commercio.

Con particolare riferimento alla materia del diritto d'autore la Società salvaguarda i propri diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti d'autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela e rispettando altresì la proprietà intellettuale altrui. E' pertanto contraria alla riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri materiali protetti da diritto d'autore al di fuori di quanto consentito negli accordi di licenza stipulati con i fornitori.

9. Rispetto della normativa in materia di delitti informatici


La strumentazione informatica della Società deve essere utilizzata nel pieno rispetto delle leggi vigenti e delle specifiche normative interne che prescrivono un utilizzo corretto e non improprio degli strumenti informatici e telefonici della Società in dotazione al personale. Inoltre, è altresì assolutamente vietata la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, nonché l'installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

10. Procedure operative e dati contabili

10.1 Procedure Operative

Al fine di garantire completa e corretta applicazione di quanto disciplinato dal presente Codice, la Società adotta specifiche procedure operative. Nella loro formulazione ci si deve attenere a criteri di base che garantiscano:

- la possibilità di identificare, all'interno dell'azienda i soggetti responsabili del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni;
- il rispetto del principio di controllo rappresentato dalla "separazione dei compiti";

 <p>IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico</p>	<p>Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	--

- il corretto, completo ed efficace utilizzo delle competenze/ conoscenze di ciascun soggetto aziendale;
- una distribuzione equilibrata di poteri e responsabilità.

10.2 Tracciabilità

Attraverso elementi di controllo (quali doppie firme abbinate, documentazione contabile di supporto, verifiche contabili) devono potersi rilevare la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta gestione e la verificabilità di ogni operazione, anche sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

Infatti, nei fatti di gestione che la riguardano IPEM richiede che ogni operazione sia comunque "tracciabile" nel senso di essere in ogni caso supportata da adeguata, chiara e completa documentazione da conservare agli atti in modo che sia sempre possibile:

- 1) accertare le caratteristiche e le motivazioni della decisione o dell'operazione;
- 2) individuare precisamente chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- 3) determinare le modalità dell'eventuale pagamento effettuato per conto della Società o dell'eventuale incasso ricevuto;
- 4) effettuare controlli anche in un momento successivo, permettendo di individuare le fasi salienti del processo decisionale e operativo e le responsabilità delle persone coinvolte.

Questi obiettivi di controllo devono sempre essere considerati alla base delle procedure operative pro-tempore in vigore.

10.3 Trasparenza contabile

Tutte le operazioni e transazioni della Società ed oggetto di contabilizzazione devono essere correttamente registrate; è necessario pertanto che la documentazione a supporto delle registrazioni contabili sia completa, veritiera, accurata, valida e venga mantenuta agli atti per ogni opportuna verifica secondo criteri idonei a garantirne tanto la facile ed immediata reperibilità tanto la sicurezza.

Ogni registrazione contabile deve riflettere in maniera completa, chiara, veritiera, accurata e valida ciò che è descritto nella documentazione a supporto.

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	--

Nel caso di elementi economico-patrimoniali fondati su valutazione soggettive, la connessa registrazione deve essere compiuta nel rispetto delle norme vigenti e dei principi di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene.

Laddove possibile, la Società deve formalizzare le operazioni e transazioni effettuate mediante contratti scritti che devono essere conformi alle norme di legge applicabili e ai principi di cui all'art.2.

10.4 Sistema delle deleghe

Le decisioni e le operazioni aziendali con rilevanza esterna devono essere autorizzate da un soggetto fornito di adeguati poteri. Nessuno può compiere atti o azioni che impegnino direttamente la società nei confronti di terzi, salvo che tale potere sia stato preventivamente attribuito alla società in maniera esplicita e formale (delega scritta).

Nessuno può compiere atti o azioni che autorizzino altri a compiere atti o azioni riguardanti la Società, salvo che tale potere rientri oggettivamente nella sua mansione o sia stato ad esso attribuito con apposita delega da un soggetto a sua volta dotato dei necessari poteri autorizzativi.

11. Diffusione e rispetto del Codice Etico

La società promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice presso tutti i Destinatari interni ed esterni, esigendone il rispetto e disponendo in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari e contrattuali.

In particolare il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, come di seguito indicate, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Codice.

L'ufficio Legale e societario, coordinandosi con gli Uffici di Direzione, e con l'Organismo di Vigilanza, promuove le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Codice Etico e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

In particolare:

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

- il Codice è pubblicato nella rete intranet aziendale, nonché disponibile c/o l'ufficio legale (che può rilasciarne copia a richiesta); di ciò viene data comunicazione ai Dipendenti a mezzo posta elettronica o con comunicazione affissa nella bacheca aziendale;
- tutti i Dipendenti (compresi i nuovi assunti) dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante la presa visione del Codice stesso;
- tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto e comunque nell'interesse di IPEM (collaboratori esterni, consulenti etc), i Fornitori, i clienti ed in generali tutti i soggetti con cui la società intrattiene rapporti di natura commerciale devono essere informati dell'esistenza del Modello e del Codice Etico e delle modalità per la relativa consultazione.

In particolare tali soggetti dovranno essere messi a conoscenza che eventuali loro comportamenti in contrasto con le linee di condotta del Modello e del Codice Etico, o comunque tali da comportare il rischio o la commissione di un reato richiamato dal Decreto 231/01, potranno determinare la risoluzione del rapporto contrattuale;

- le Procedure sono a disposizione di tutti gli interessati (principalmente a mezzo circolarizzazione via e- mail e/o affissione in bacheca e pubblicazione nella rete intranet aziendale).

L'attività di formazione, finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Decreto, è articolata in relazione alla qualifica dei destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, all'avere o meno essi funzioni di rappresentanza, amministrazione etc.

12. Mancato Rispetto del Codice Etico

La violazione dei principi fissati nel Codice e nelle procedure previste dai protocolli interni potrebbero compromettere il rapporto di fiducia tra la società ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori e partners.

Le violazioni del presente Codice Etico operate dal personale dipendente: quadri, impiegati, operai comportano le sanzioni previste dal C.C.N.L. degli "Addetti all'industria chimica settore

<p style="text-align: center;">IPEM INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico</p>	<p style="text-align: center;">Edizione nr.4 del 28/04/2020</p>
--	---	---

lubrificanti e gpl”, mentre per i Dirigenti opereranno le previsioni del C.C.N.L. Dirigenti Industria.

Tutti gli altri Destinatari devono considerare il rispetto del Codice Etico come parte essenziale delle proprie obbligazioni nei confronti della Società, per quanto riguarda gli aspetti e le condotte pertinenti e di competenza.

Per perseguire efficacemente tali fini, ed in linea con la lettera e lo spirito del decreto, la Società applica le sanzioni previste nella parte generale del Modello che regola dettagliatamente i provvedimenti da prendersi in caso di accertati mancati rispetti di quanto previsto dal Codice e, più in generale, di quanto previsto dal Modello 231.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni del presente Codice, è tenuto ad informare l’OdV con le stesse modalità operative indicate nella parte generale del Modello.

13. Revisione del Codice

E’ necessario procedere alla verifica su una eventuale revisione del Codice nei casi in cui si debba procedere all’aggiornamento del Modello ai sensi dell’art.2.7 della Parte Generale oppure quando una segnalazione in tal senso venga fatta dall’Organismo di Vigilanza.

L’eventuale revisione è approvata dal Consiglio di amministrazione della società.

14. Norme di Chiusura

Le disposizioni specifiche di questo Codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi che devono sempre essere considerati vincolanti ed inderogabili.

Qualora anche una sola delle disposizioni di tale Codice dovesse entrare in conflitto con qualsiasi altra disposizione contenuta in regolamenti interni o procedure, prevarrà quanto prescritto nel Codice stesso.